

TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1861

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE TECCHIO, VICE-PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Omaggi e congedo.* — Relazione sui disegni di legge sull'ordinamento giudiziario nelle provincie napoletane e per proroga delle iscrizioni ipotecarie in Toscana. — Lettura di un disegno di legge del deputato Briganti-Bellini per proroga dei termini d'affrancamento delle enfiteusi nelle Marche ed Umbria — Dopo alcune parole del proponente, è preso in considerazione e dichiarato d'urgenza. — Seguilo della discussione dello schema di legge per la tassa di registro — Emendamenti dei deputati Castagnola e Michelini all'articolo 1, oppugnati dal regio commissario e dai deputati Tonello, relatore, e De Cesare, ed appoggiati dal deputato De Luca — Gli emendamenti del deputato Michelini sono rigettati e si approva l'articolo 1, emendato — Proposizione del deputato Michelini per soppressione dell'articolo 2 — Parlano, o fanno proposte i deputati Tonello, relatore, De Luca, Castellano, Abatemarco, Cempini, Piroli, Mazza, Grandi, Chiaves ed il regio commissario — Si approva la soppressione, poi l'articolo 3 — Proposizione soppressiva del deputato De Luca all'articolo 4; non approvata — Proposizioni sospensive e dichiarazioni sull'articolo — Parlano i deputati Cempini, Piroli, Mazza, Restelli, Broglio, Sanguinetti, Minghetti, Michelini, Tonello, relatore, ed il regio commissario — Si rigetta la sospensione e si approva l'articolo 4 — Emendamenti dei deputati Piroli e Castellano all'articolo 5 — Osservazioni del regio commissario e dei deputati Minervini e Tonello — È approvato l'articolo con un emendamento del deputato Castellano — Emendamenti dei deputati Minghetti, e Mazza — Opposizioni ed osservazioni del regio commissario e dei deputati Tonello, relatore, De Cesare, e D'Ondes-Reggio — È approvato l'articolo 6 emendato dal deputato Minghetti. — Comunicazione di una domanda del deputato Boschi, per autorizzazione di procedimento giudiziario a suo riguardo — Proposte dei deputati Piroli, Crispi, Massari, Gallenga, Mari, ed Alfieri — Parlano i deputati Macchi, D'Ondes-Reggio, Broglio, Carutti, Leardi, De Blasiis, Ricciardi, Busacca, Lanza, Panattoni, Scocchera, Restelli, Minghetti, Berteza, e Chiaves — Non si approva di passare all'ordine del giorno e si adotta una risoluzione proposta dai deputati Crispi, Mari, ed Alfieri. — Proposta del deputato Morandini circa l'ordine del giorno per domani; approvata. — Presentazione di un disegno di legge del ministro per le finanze, per la tariffa dei sali e tabacchi. — Richiami del deputato Ricciardi sopra ritardi di dispacci elettrici, e risposta del ministro pei lavori pubblici.

La seduta è aperta all'una e mezzo pomeridiane.

GIGLIUCCI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

MASSARI, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

7687. De Stefano Maria, da Napoli, vedova di Guarini Ludovico, giudice di gran Corte civile, domanda di essere provveduta di pensione.

7688. 14 parroci della provincia di Arezzo, nel riconoscere giusto che le popolazioni siano immuni dal pagamento delle decime, chiedono alla loro volta di essere dispensati dal corrispondere alla vacante e pingue mensa vescovile aretina.

7689. La Giunta comunale di Carrara, nell'interesse dei suoi amministrati, fa istanza perchè la dogana di Avenza venga collocata fra quelle di terzo ordine, classe quarta, in sostituzione di quella di San Giuseppe.

7690. Tortora Francesco, di Pagani, in Principato Citere, si lagna perchè dall'autorità non venne approvata la di lui nomina a direttore dell'ospedale degli incurabili in Napoli, sebbene proposto a tale carica dagli ex-governatori dell'ospizio, ai quali soli, a termini degli statuti, spetta di fare tale proposizione.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Si sono presentati alla Camera i seguenti omaggi:

Dal signor Poggi Enrico, senatore del regno — Un esemplare de' suoi discorsi economici, storici e giuridici.

Dal signor Prefetto di Ravenna — Un esemplare degli Atti del Consiglio provinciale, Sessione 1861.

Dal signor Canonico Pietro Terenzio, da Pavia — 6 esemplari di un opuscolo intorno alla riduzione e riforma delle Università in Italia.

Dal signor Pier Luigi Bruzzone — Un esemplare della sua *Storia del comune di Bosco*.

Il nostro collega Gaetano De Peppo, per cagione d'infermità, chiede alla Camera il congedo d'un mese.

(È accordato.)

RELAZIONI SUI PROGETTI DI LEGGE: 1° SULL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO NELLE PROVINCE NAPOLETANE; 2° PER PROROGA DEL TERMINE DEL RINNOVAMENTO DELLE ISCRIZIONI IPOTECARIE IN TOSCANA.

PRESIDENTE. Do la parola al deputato Pisanelli per presentare una relazione.

PISANELLI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge riguardante il riordinamento giudiziario nelle provincie napoletane.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Do la parola al deputato Panattoni parimenti per presentare una relazione.

PANATTONI, relatore. Ho l'onore di presentare la relazione per la proroga del termine fissato per la rinnovazione delle ipoteche in Toscana.

Questa legge è dichiarata d'urgenza.

Faccio avvertire che, ove non fosse promulgata avanti il 31 dicembre, sarebbe affatto inutile.

Consequentemente io prego la Camera, e mi rivolgo anche all'ufficio di Presidenza, affinchè essa sia discussa d'urgenza.

PRESIDENTE. Sarà stampata e distribuita.

RICCIARDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor relatore fa istanza perchè questa legge sia discussa il più presto possibile.

Il deputato Ricciardi vuole parlare sopra questa relazione?

RICCIARDI. No.

PRESIDENTE. Allora, non essendovi opposizione, la legge di cui fu testè presentata la relazione dal deputato Panattoni sarà posta all'ordine del giorno appena votata quella che si trova attualmente in discussione.

Il deputato Ricciardi ha facoltà di parlare.

RICCIARDI. Sono incaricato dal municipio di Foggia di deporre sul banco della Presidenza una sua protesta contro la nuova tabella giudiziaria pubblicata dal ministro guardasigilli per le provincie meridionali. Ed io ho voluto enunciarla ad alta voce ed unire alla protesta del municipio di Foggia quella del deputato di Foggia.

Voci. Protestano i municipi?

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, questa protesta sarà inviata alla Commissione che si occupa del progetto di legge sulla circoscrizione giudiziaria a cui allude il deputato Ricciardi. La Commissione poi ne terrà quel conto che crede.

Mi rincresce, ma debbo far procedere all'appello nominale, perchè altrimenti non potremmo votare sopra gli articoli della legge che si trova in discussione.

(Si procede all'appello nominale, il quale viene poco stante interrotto.)

LETTURA DI UN DISEGNO DI LEGGE PER PROROGARE I TERMINI PER L'AFFRANCAMENTO DELLE ENFITEUSI NELLE MARCHE E NELL'UMBRIA.

PRESIDENTE. Parecchi uffici hanno ammesso la lettura di codesto progetto di legge presentato dal deputato Briganti-Bellini, ed altri.

« Art. 1. Sono rinnovati per un anno i termini stabiliti dall'articolo 8 e dalla prima parte dell'articolo 14, ed è prorogato pure d'un anno il termine segnato nel secondo capoverso dell'articolo 14 della legge 13 luglio 1857 pubblicata nelle Marche con decreto 12 novembre 1860, numero 556, resa esecutoria in una colla legge 24 gennaio 1856 con decreto del 12 dicembre successivo, numero 581, e nell'Umbria con decreto 19 dicembre 1860 suddetto, numero 261.

« Art. 2. È mantenuto per un anno parimenti in vigore il citato decreto del 12 dicembre 1860, numero 581, e nell'Umbria il citato decreto 19 dicembre suddetto, numero 261, col quale si rende esecutorio nell'Umbria il decreto 9 marzo 1860, numero 74, del Governo dell'Emilia.

« Art. 3. Gli stessi termini rinnovati e prorogati rispettivamente per la iscrizione e trascrizione di cui all'articolo 14 della suddetta legge 13 luglio 1857 sono concessi per l'istituzione del giudizio di cui nel successivo articolo 15.

« Art. 4. La presente legge avrà vigore dal giorno immediatamente successivo alla promulgazione, e non recherà pregiudizio ai diritti anteriormente acquistati. »

Domando al deputato Briganti-Bellini quando egli intenda svolgere questa sua proposta di legge.

BRIGANTI-BELLINI. Per non far perdere alla Camera un tempo prezioso nello svolgimento d'una proposta, il cui motivo principale per essere ammessa sta in ciò che il Parlamento sardo accordava proroghe alle antiche provincie, ed il Parlamento italiano in questo stesso anno accordava un'altra proroga alle provincie dell'Emilia, e considerando che non si tratta che di equiparare le provincie delle Marche e dell'Umbria alle altre del regno, mi sembra che sarebbe inutile stabilire un giorno per lo svolgimento di questo disegno di legge, della cui utilità la Camera è già persuasa. Per conseguenza pregherei la Camera di mandare senz'altro agli uffici la mia proposta. Solo faccio osservare che i termini dei quali in essa è questione sono già scaduti, e che, affinchè questa legge tornasse efficace, sarebbe d'uopo dichiararla d'urgenza.

PRESIDENTE. Il deputato Briganti-Bellini rinuncierebbe a svolgere ulteriormente questo disegno di legge, ricordando egli che gli antecedenti della Camera bastano per far conoscere e stabilire l'urgenza del medesimo, e perchè sia preso immediatamente in considerazione. Quindi, se la Camera credesse di prenderlo immediatamente in considerazione, si trasmetterebbe senz'altro agli uffici.

Quelli che credono doversi prendere senz'altro in considerazione questa proposta di legge sono pregati di alzarsi.

(È presa in considerazione.)

Ha facoltà di parlare il deputato Argentino sul sunto delle petizioni.

ARGENTINO. Domando che sia dichiarata d'urgenza la petizione 7690.

BRIGANTI-BELLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Sopra questa petizione?

BRIGANTI-BELLINI. Sopra la legge di cui è stata testè ammessa la presa in considerazione.

PRESIDENTE. Attenda un momento.

Il deputato Argentino propone l'urgenza della petizione 7690, di Tortora Francesco, da Pagani, Principato Citeriore. Se non vi è opposizione, s'intenderà decretata d'urgenza. (È ammessa l'urgenza.)

Il deputato Briganti-Bellini ha la parola.

BRIGANTI-BELLINI. Mi pare che la Camera, sulla legge che ho presentato insieme ad alcuni onorevoli miei colleghi, abbia decretato solamente il rinvio agli uffici; ma non siasi pronunziata sull'urgenza.

Senza ripetere le ragioni che ho portate in favore dell'urgenza, pregherei il signor presidente a voler consultare la Camera, se intende accordare l'urgenza per la discussione della legge in discorso.

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se intende decretare l'urgenza pel progetto di legge di cui ha testè accordata la presa in considerazione.

(È ammessa l'urgenza.)

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO
DI LEGGE PER LA TASSA DI REGISTRO.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge per la tassa di registro, sul quale ieri si era chiusa la discussione generale.

Ora siamo agli articoli:

« **TITOLO I. DELLE TASSE DI REGISTRO E DELLE NORME GENERALI PER LA LORO APPLICAZIONE.** — Art. 1. Gli atti civili, giudiziari e stragiudiziali, e le trasmissioni dei beni per causa di morte, sono soggetti alle imposte denominate *tasse di registro*.

« Il pagamento di queste tasse, quando la legge non disponga altrimenti, precede la registrazione, cioè l'annotamento degli atti e delle trasmissioni di proprietà in pubblici registri. »

CASTAGNOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASTAGNOLA. Parmi che questo primo articolo abbia un'estensione troppo larga e forse maggiore del concetto che informa la legge.

Ove si prenda l'articolo primo alla lettera, sembra che tutti gli atti civili, giudiziari e stragiudiziali, siano soggetti al pagamento della tassa di registro.

Ora parmi che questa sia una locuzione impropria. Trovo ch'essa è propria per ciò che riguarda le trasmissioni di beni per causa di morte, perchè tutte le trasmissioni di beni per causa di morte veggo che sono colpite da questa tassa; ma scorgo poi che questa tassa non colpisce egualmente tutti gli atti civili, giudiziari e stragiudiziali. Quanto agli atti giudiziari vedo anzi che la legge non li colpisce, se non in minima parte; perchè, ad esempio, mentre alcune delle leggi attuali colpiscono d'una tassa le sentenze preparatorie ed interlocutorie, con questa si colpiscono soltanto le sentenze definitive; così tutti gli altri atti giudiziari, come le citazioni, le cedole, non vanno soggetti ad alcun diritto di registro. In quanto poi agli atti stragiudiziali, si può dire la stessa cosa; perchè, a dire il vero, nessuno vorrà credere che questa legge colpisca nella sua generalità tutti quanti gli atti civili.

DUCHOQUÉ, regio commissario. Domando di parlare.

CASTAGNOLA. Onde usare quindi una locuzione più propria, parmi conveniente di aggiungere dopo le parole: *gli atti civili, giudiziari e stragiudiziali*, le seguenti: *indicati in questa legge*, e lasciare poi l'articolo come venne formulato dal Governo ed accettato dalla Commissione.

Osservo poi a questo proposito che, a mio avviso, questa non è una semplice questione di forma, perchè, pur troppo, se in tutte le leggi è necessaria la precisione di locuzione, questa si richiede poi maggiormente nelle leggi di finanza, perchè gli agenti della finanza, i quali devono applicarle, tante volte non procedono secondo le regole della logica, ma piuttosto secondo la lettera delle leggi stesse; e quindi, se mai si lasciasse sussistere a capo della legge questa locuzione

così generale, la quale poi non è conforme alle rimanenti disposizioni, potrebbe qualche volta dar luogo a degli inconvenienti, a delle interpretazioni erronee.

Per questi motivi propongo l'aggiunta che ho indicata.

PRESIDENTE. Il commissario del Re ha facoltà di parlare.

DUCHOQUÉ, regio commissario. L'articolo 1 contiene la enunciazione generale di un principio, la cui esplicazione, i cui termini sono poi dati nell'articolo 4 e nell'articolo 5.

L'articolo 1 dice in genere che siano le tasse di registro ed a quali atti in genere si applichino. Gli articoli 4 e 5 dicono quali siano specialmente gli atti che sono sottoposti a tali tasse.

Intendo quindi che siamo d'accordo nell'intelligenza dell'articolo, e mi pare che dubbio non possa nascere. Io non vorrei anzi che, troppo specificando, potesse la materia avere piuttosto un involuppo inutile di parole e quindi ingenerare dei dubbi. Tutto al più si potrebbe dire: « Gli atti civili giudiziari e stragiudiziali e le trasmissioni di beni per causa di morte sono soggetti alle imposte denominate *tasse di registro*, a termini della presente legge. »

PRESIDENTE. Il deputato Castagnola accetta questa locuzione?

CASTAGNOLA. Io persisto nella mia primitiva locuzione, perchè mi sembra più precisa.

PIROLI. Domando la parola.

CASTAGNOLA. Mi fa molto piacere di vedere che siamo d'accordo col commissario regio, il quale in sostanza ammette che non tutti quanti gli atti civili sono soggetti al diritto di registro. Ciò ammesso, mi pare che sia più conveniente d'indicarlo esplicitamente in capo alla legge, dicendo che non sono soggetti alla tassa se non quegli atti che la legge stessa indica in modo categorico.

Per questo motivo persisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Piroli.

PIROLI. Io appoggio la proposta dell'onorevole commissario regio, perchè, adottando l'emendamento proposto dal deputato Castagnola, si verrebbe già implicitamente a decidere che tutte le trasmissioni per causa di morte sono soggette alla tassa di registro, ciò che può essere oggetto ancora di gravi discussioni. Invece, adottando la formola del regio commissario, cioè dicendo che tutti gli atti civili giudiziari e stragiudiziali, ecc., sono soggetti alla tassa di registro a termini della presente legge, noi lasciamo intatte tutte le questioni che nel corso della discussione possono nascere.

TONELLO, relatore. La Commissione accetta la locuzione proposta dal signor commissario regio, osservando che qui si stabilisce la regola generale per cui tutti gli atti civili, tanto giudiziari che stragiudiziali, come la trasmissione a causa di morte, sono soggetti alla tassa. Vi sono poi gli articoli della legge che determinano i casi in cui la registrazione è necessaria.

Ma la Commissione non potrebbe ammettere la proposta fatta dal signor Castagnola, in quanto che sarebbe troppo limitativa.

Vi sono alcuni atti che per la loro natura non sono soggetti a registrazione, e si trovano anzi esclusi negli ultimi articoli della legge.

Tuttavia è detto che, qualora le parti vogliano presentare alla registrazione questi atti, si registreranno, e si pagherà la stessa tassa.

Quindi mi pare molto più opportuna la indicazione che venne proposta dal commissario regio, e la Commissione accetta questa proposta.

MINERVINI. Io credo che per conciliare la proposta del commissario regio con quella del preopinante, la locuzione potrebbe essere questa:

« Gli atti civili, *giudiziali e stragiudiziali*, e le trasmissioni dei beni per causa di morte, sono soggetti alle imposte denominate *tasse di registro*, a norma dell'articolo 4 della presente legge. »

TONELLO, relatore. Non basta; vi sono molti altri articoli che determinano la registrazione.

MINERVINI. Si potrebbe dire di tutti gli articoli. . .

TONELLO, relatore. Non si può. . .

MINERVINI. L'articolo 4 parla degli atti civili e giudiziari che non contengono, ecc.; quindi mi pare che andrebbe perfettamente d'accordo con l'articolo 1° votato, e che io disapprovo, di porre nell'articolo 4 la parola *stragiudiziali*, per non discordare coll'articolo 1°; nel che voglio sperare, come di cosa logica, avere dal mio canto l'onorevole Tonello ed il regio commissario ancora.

PRESIDENTE. Il commissario regio accetterebbe questo emendamento del deputato Minervini?

DUCHOQUÉ, commissario regio. Tengo fermo al mio.

MICHELINI. La discussione che si è elevata sopra questo primo articolo dimostra quanto sia pericoloso od almeno inutile l'inserire nelle leggi degli articoli generali, che per sé stessi non hanno significazione di sorta, ed hanno bisogno di essere spiegati dagli articoli seguenti. Sarebbe pertanto meglio sopprimere quest'articolo, salvo ad aggiungere alcune parole negli articoli che vengono dopo.

Ma, ove la Camera non approvi tale soppressione, io le propendo di sopprimere almeno alcune parole di questo articolo. Questa mia proposta muove dalla considerazione che nelle leggi non debbono essere parole inutili, parole dalle quali non nascano doveri o diritti.

Propongo primieramente di sopprimere le parole: *giudiziali e stragiudiziali*; perchè, siccome non possono essere atti civili, i quali non appartengano ad una di queste due categorie, così queste parole sono assolutamente inutili. Sono pure inutili le parole che seguono: *e la trasmissione dei beni per causa di morte*; perchè, siccome tale trasmissione non si può fare che per atto civile, così è compresa nella denominazione generale di atti civili.

Propongo in secondo luogo la soppressione delle parole: *quando la legge non disponga altrimenti*; perchè, siccome tutti gli articoli di una legge sono correlativi, di modo che, applicando la legge, si deve tener conto di tutte le disposizioni in essa contenute, così non è necessario enunciare sin d'ora che la disposizione generale dell'anticipato pagamento delle tasse è soggetta ad eccezioni.

Finalmente propongo la soppressione delle ultime parole dell'articolo, le quali sono: *cioè l'annotamento degli atti e delle trasmissioni di proprietà in pubblici registri*. Con queste parole in sostanza si vuole definire che cosa s'intenda per registrazione; ma questa definizione non è necessaria, essendo bastantemente chiara la parola stessa di registrazione. Se noi facessimo un trattato, forse non sarebbe sconveniente questa definizione; ma in una legge essa non deve aver luogo.

Spero che la Camera, la quale vuole senza dubbio che il nostro linguaggio legislativo sia degno di noi, che siamo eredi della sapienza latina, accoglierà questi miei emendamenti.

PRESIDENTE. Il deputato Michelini propone tre soppressioni. Prima di tutto egli vuole che si sopprimano le parole: *giudiziali e stragiudiziali, e le trasmissioni dei beni per*

causa di morte, accontentandosi egli delle parole: *gli atti civili*.

In secondo luogo propone che si tolga l'inciso il quale dice: *quando la legge non disponga altrimenti*.

In terzo luogo, vuole che si tolgano le parole le quali sono precedute dal cioè: — *l'annotamento degli atti e delle trasmissioni di proprietà in pubblici registri*.

DE CESARE. Chiedo di parlare su queste soppressioni.

PRESIDENTE. Prima domanderò se sono appoggiate, perchè, ove non lo fossero, sarebbe inutile ogni discussione.

Domando dunque se la prima di queste soppressioni, la quale consiste nel togliere di mezzo le parole: *giudiziali e stragiudiziali, e le trasmissioni dei beni per causa di morte*, sia appoggiata.

(È appoggiata.)

Domando ora se sia appoggiata la seconda proposta di sopprimere le parole: *quando la legge non disponga altrimenti*.

(È appoggiata.)

Domando finalmente se sia appoggiata la terza soppressione, la quale comincia colla parola *cioè*, e quel che segue.

(È appoggiata.)

La parola è al deputato De Cesare su queste soppressioni.

DE CESARE. Io credo che non si possano accettare le proposte dell'onorevole Michelini, in quanto che l'articolo 1 di questa legge, come in generale il primo articolo di tutte le leggi, non è che enunciativo dei principii generali contenuti nella legge medesima.

L'onorevole Castagnola proponeva una cosa giustissima, un principio nel quale noi conveniamo; ma per rivelar questo principio, noi ci acconciamo delle parole dell'onorevole commissario regio, cioè: *a termini di questa legge*.

PRESIDENTE. Favorisca di limitarsi agli emendamenti dell'onorevole Michelini, i quali, essendo soppressivi, hanno la precedenza. L'emendamento all'incontro dell'onorevole Castagnola è aggiuntivo.

DE CESARE. Mi limito a dire che bisogna che la definizione sia intera, sia lata, e che si debbono appunto nella legge definire precisamente i principii contenuti nella legge medesima. Ora, se quelle parole che vorrebbe togliere l'onorevole Michelini definiscono latamente la legge, io credo che non si possano togliere.

DE LUCA. Io appoggio la soppressione delle parole: *trasmissione di beni per causa di morte*; poichè, ammettendo ora queste parole, si verrebbe a decidere implicitamente la questione di diritto graduale sulle successioni. (No! no!)

Ora, poichè questa questione merita di essere agitata, mi riserverei di trattar di essa a suo luogo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la prima delle soppressioni proposte dal deputato Michelini, la quale concerne le parole: *giudiziali e stragiudiziali e le trasmissioni di beni per causa di morte*.

(È respinta.)

Pongo ai voti la seconda soppressione, la quale concerne le parole: *quando la legge non disponga altrimenti*.

(È rigettata.)

Ora pongo ai voti la terza soppressione, la quale comincia dalla parola *cioè* e quel che segue.

(È rigettata.)

Domando adesso se sia appoggiato l'emendamento proposto dal deputato Castagnola.

CASTAGNOLA. Aderisco al contro-emendamento formato dal regio commissario.

PRESIDENTE. Allora essendo accettato dal regio com-

missario e della Commissione l'emendamento che consiste nell'aggiungere alle parole *tasse di registro*, le altre: *a termini della presente legge*, pongo ai voti l'articolo 1°, così emendato:

« Art. 1. Gli atti civili, giudiziari e stragiudiziali, e le trasmissioni dei beni per causa di morte sono soggetti alle imposte denominate *tasse di registro*, a termini della presente legge.

« Il pagamento di queste tasse, quando la legge non disponga altrimenti, precede la registrazione, cioè l'annotamento degli atti e delle trasmissioni di proprietà in pubblici registri, a termini della presente legge. »

(La Camera approva.)

« Art. 2. La registrazione degli atti ne assicura la legale esistenza, e dà loro la data certa. »

MICHELINI. Quantunque la Camera non sembri propensa a far buon viso a' miei emendamenti, tuttavia, obbedendo ad un intimo convincimento, io farò alcuni appunti sopra quest'articolo 2. Pel primo, e più radicale, io ne propongo la soppressione. Non è in una legge di finanza che si ha da stabilire quali siano gli effetti legali della registrazione. Questo appartiene alla legislazione generale, colà dove si stabilisce la natura degli atti e delle scritture. E questo è tanto vero che presso di noi vi è precisamente l'articolo 1436 del Codice civile che determina gli effetti della registrazione, vale a dire la data certa e l'esistenza legale dell'atto. Lo stesso dicasi della legislazione parmense e di altre italiane e straniere. In una parola, questo articolo è di competenza del ministro della giustizia, e non di quello delle finanze, e l'onorevole Miglietti potrebbe rivendicarne la paternità. Io propongo dunque la soppressione di questo articolo, perchè è una inutile e pericolosa duplicazione cogli altri articoli delle varie legislazioni che stabiliscono gli effetti legali della registrazione, e perchè di esso si può dire: *non est hic locus*.

Il secondo appunto che io faccio consiste in questo che, siccome potrebbesi dubitare se questa legge, per essere posteriore, abroghi l'articolo 1436 del Codice civile, così verrebbe che, parlandosi negli articoli 1 e 2 di atti civili in genere, senza distinzione di pubblici o privati, si potrebbe credere che anche gli atti pubblici avessero bisogno di essere registrati per acquistare esistenza legale e data certa; la qual cosa recherebbe grave confusione nella pratica, e non è per certo nell'intenzione della Camera. Suppongasì, per esempio, uno il quale faccia due testamenti, che non siano registrati se non dopo la sua morte. Io non so se rimarrà in vigore, dopo che questo articolo sarà convertito in legge, la disposizione del Codice civile, mercè di cui le scritture acquistano data certa riguardo ai terzi dalla morte di colui, o di uno di quelli che le hanno sottoscritte. Può dubitarsi; ma poniamo che ciò sia. Nasce sempre il dubbio quale dei due testamenti sia anteriore, quale posteriore. Ad ovviare a questo e ad altri simili inconvenienti, io propongo di aggiungere la parola *privati* a quella di *atti*.

Dunque io propongo primieramente la soppressione dell'articolo 2, e subordinatamente propongo che sia concepito così:

« La registrazione degli atti privati ne assicura la legale esistenza e dà loro la data certa. »

PRESIDENTE. Il deputato Michelini propone prima di tutto la soppressione dell'articolo 2.

Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

Do la parola al deputato Tonello.

TONELLO, relatore. La Commissione non crede che si

debba sopprimere quest'articolo. Sebbene la legge sia sostanzialmente finanziaria, tuttavia essa introduce una formalità che, per lo meno, per molte provincie, nel modo con cui viene prescritta, è nuova; e, siccome è cosa naturale che da questa formalità nasca l'effetto, cioè che le scritture e gli atti ricevano data certa, quindi la Commissione credè molto conveniente che la legge lo esprimesse.

Dunque la Commissione non potrebbe aderire alla proposta soppressiva fatta dall'onorevole Michelini.

DE LUCA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DE LUCA. Signori, è necessario distinguere in questa materia gli atti pubblici dagli atti privati. Nel modo con cui è concepito l'articolo, gli stessi atti pubblici parrebbe venissero menomati d'importanza, e la certezza della data riferirsi alla formalità di registro; nel mentre la data de' pubblici atti è certa per la fede dei pubblici funzionari che li stipulano e dal dì della loro segnatura. Quindi quest'articolo dicendo: « la registrazione degli atti ne assicura la legale esistenza, e dà loro data certa, » a quali atti dà data certa? Ai soli atti privati, poichè non credo che ci sia legislazione la quale metta in dubbio la data certa dei pubblici titoli, o la faccia dipendere dalla formalità del registro. Quindi l'istrumento rogato dal notaio ha data certa dal dì della stipulazione, comunque registrato molto tempo dopo; così le sentenze dei magistrati hanno data certa dal dì che si pronunziano, e non dal dì che si registrano. Ma aggiungo di più: intorno agli atti privati il registro dà la data certa; ma a riguardo di chi? Forse dei contraenti? Mai no. A riguardo dei terzi. Quindi, o la questione si rimette alla ragione positiva, ed in questo caso l'articolo è inutile, o si vuol mettere per maggiore chiarezza, ed allora le parole *la data certa* devono intendersi rispetto agli atti privati e nell'interesse dei terzi, perchè quest'aggiunta deriva da testuale disposizione di legge positiva.

PRESIDENTE. Il commissario regio ha facoltà di parlare.

DUCHOQUÉ, commissario regio. Se l'articolo 2 dicesse che la registrazione degli atti è il solo modo di assicurare la legale esistenza agli atti medesimi, io troverei fondate le obiezioni che vengono fatte; ma siccome l'articolo dice che la registrazione degli atti assicura la legale esistenza dei medesimi, e non si può dare la legale esistenza agli atti che già l'avessero, è ben facile intendere come quest'articolo per un implicito necessario non dice altro se non che la legale esistenza della registrazione è data a tutti gli atti i quali non l'abbiano altrimenti.

Questo è il senso nel quale è stato scritto l'articolo.

CASTELLANO. Io appoggio l'emendamento proposto dall'onorevole Michelini per la soppressione dell'articolo.

Noi siamo a discutere una legge meramente finanziaria, e non dobbiamo, nella formazione di questa legge, turbare l'economia della legislazione civile, la quale grandemente verrebbe insidiata dalle ambiguità a cui potrebbe dar luogo l'interpretazione più o meno esatta dell'articolo 2.

Considerata infatti l'applicazione di quest'articolo agli atti autentici, non si potrà per certo convenire che questi atti ricevano la loro solennità, la loro esistenza legale dalla registrazione. E per darne una dimostrazione pratica osservo che nel progresso della legge si trova il più delle volte affidato ai notai e cancellieri l'obbligo di esigere i diritti di registrazione; immagini ora la Camera che questi pubblici funzionari, ai quali la legge commette la fede degli atti, acquistando per ciò solo la fiducia delle parti interessate, da esse percepiscano i diritti, e ciò nondimeno, mancando poscia al loro dovere, non adempiano alla registrazione; per questa omes-

sione, non imputabile alla parte interessata, resterà forse viziata l'autenticità dell'atto? Certamente ciò sarebbe enorme, e non sussisterebbe né in ragione, né in legge motivo alcuno che valesse a giustificare questa disposizione del tutto arbitraria.

In quanto alla seconda espressione dell'articolo in esame, che riguarda la data certa, io appoggio efficacemente le osservazioni che il deputato De Luca ha presentate; imperocché il nostro Codice civile, ed i Codici civili, io credo, di tutte le nazioni, fanno una distinzione essenzialissima tra la necessità della registrazione per imprimere agli atti privati l'effetto della data certa riguardo a' terzi, e le conseguenze che anche senza registro spiegano tra' contraenti, poichè nelle relazioni tra loro hanno data certa, anche senza che per essi vi sia bisogno della formalità del registro.

Riassumo le mie argomentazioni: siamo, lo ripeto, in una legge di finanza, e non dobbiamo seriamente stabilire altro, tranne ciò che concerne l'esazione dei diritti fiscali, che siamo chiamati a votare.

Appoggio quindi, ed anzi chiedo espressamente alla mia volta la soppressione di quest'articolo, come quello che potrebbe ingenerare delle ambiguità e delle derogazioni alle disposizioni della legge civile; e poichè la chiesta soppressione non turba l'economia della legge finanziaria, non credo che la Commissione possa rifiutare di acconsentirvi.

TONELLO, relatore. La Commissione persiste nel mantenere l'articolo quale venne proposto dal Ministero. Essa crede che, sebbene si dica in quest'articolo che la registrazione dà legale esistenza e data certa agli atti, non ne venga per conseguenza che questo sia l'unico modo di dar legale esistenza e data certa agli atti. Naturalmente gli atti che hanno autenticità pel fatto dell'ufficiale pubblico, hanno legale esistenza, hanno data certa, senza che la ricevano dalla registrazione. Ma gli atti che non avrebbero altrimenti data certa e legale esistenza, l'acquisteranno per la registrazione, ed è bene che la legge lo dica.

Farò inoltre osservare che l'articolo non può essere inteso per modo che questa sia l'unica maniera per cui le scritture acquistano data certa. Ciò sarebbe all'uopo spiegato dall'articolo 89 di questa stessa legge, in cui è detto: « La data degli atti per scritture private non potrà essere opposta all'amministrazione del registro, per invocare la prescrizione delle tasse e delle pene incorse, se tali atti non hanno acquistato data certa per la morte di una delle parti od altrimenti, a termine della legge civile. »

Quindi si vede che da questa legge sono conservati tutti gli altri modi che prescrivono le varie leggi civili in vigore nelle diverse provincie, per cui le scritture acquistano data certa; perciò la Commissione crede che sia utile mantenere quest'articolo.

DE LUCA. Le osservazioni fatte dal regio commissario per indicare che la registrazione determinerà la legale esistenza degli atti in una legge che deve essere precisa e chiara non hanno fondamento; imperocchè nei pubblici titoli, negli strumenti, ancorchè manchi la registrazione, l'esistenza non si può rinvocare in dubbio.

Quando l'atto pubblico non è registrato, vale come scrittura privata, e la data è quella in esso scritta, e però la legale esistenza e la data stanno senza il registro. Non sembra dunque che possa ammettersi l'opposizione fatta dalla Commissione e dal regio commissario.

ABATEMARCO. Anch'io osservo che questo articolo, onde possa evitarsi ogni equivoco, avrebbe bisogno di un'aggiunta, cioè dovrebbe dirsi: « la registrazione degli atti ne assicura

la legale esistenza, e dà loro la data certa a termini delle leggi civili. »

Quest'aggiunta chiarirebbe tutto.

Riportandosi allora alle leggi civili, quest'articolo rimarrebbe soverchio; ma, volendo pur conservarlo, insisto perchè si aggiunga la clausola: *a termine delle leggi civili.*

MICHELINI. Chieggo di parlare.

PRESIDENTE. Il deputato Cempini ha facoltà di parlare.

CEMPINI. La lettura di quest'articolo aveva fatto nascere anche nell'animo mio il dubbio che si potesse intendere che d'ora innanzi l'unico modo di dare data certa agli atti fosse la registrazione. Ora ognuno sa come ciò sarebbe assurdo, in quanto che le leggi riconoscano molti altri modi indipendenti dalla registrazione, con cui un atto acquista data certa.

Le spiegazioni offerte dal regio commissario e dal relatore mi hanno rassicurato, in quanto che essi hanno per primi riconosciuto che altri modi esistono per dare la data certa ad un atto, indipendentemente dalla sua registrazione.

Dopo queste spiegazioni mi sembrerebbe pur nonostante opportuno di togliere qualunque dubbio che possa lasciare la dizione dell'articolo.

Secondo la dizione dell'articolo, soltanto in un modo implicito dovrebbe ritenersi che altri modi sussistono per dare agli atti data certa. Ora mi pare che sarebbe meglio introdurre questo concetto esplicitamente dentro l'articolo. Io crederei quindi di proporre un emendamento così concepito:

« La registrazione degli atti è uno dei modi che ne assicurano la legale esistenza, e danno loro la data certa. »

Io credo che questo semplice emendamento potrebbe conciliare tutte le opinioni che sono state emesse finora.

PRESIDENTE. Il deputato Michelini ha facoltà di parlare.

MICHELINI. Le cose dette dopo la mia proposta, anche da coloro che non l'approvano, mi pare vengano in sostegno d'essa.

L'ultimo preopinante, per esempio, di quest'articolo fa veramente un vero articolo di Codice civile, il quale ha nulla che fare con una legge di finanza.

Quest'articolo, secondo me, non è solamente inutile, come ho dimostrato, ma è ancora pericoloso. Sarà con quest'articolo abrogato l'articolo 1436 del Codice civile? Tutti hanno dichiarato di no. Ma i magistrati, i quali non istanno alle dichiarazioni che si fanno in questo recinto, ma al testo della legge, possono invocare la massima: *lex quod voluit expressit*; dunque, quando si dice che la registrazione degli atti ne assicura la legale esistenza e dà la data certa, ciò vuol dire che gli atti, senza distinzione tra pubblici e privati, perchè qui la legge non distingue, i quali non sono registrati, non hanno legale esistenza, nè data certa. E siccome questa legge è posteriore al Codice, così si potrebbe ragionevolmente credere che essa abroghi il citato articolo del Codice. E ciò è tanto vero che si sono proposti dei ripieghi per mantenere in osservanza quell'articolo e gli articoli delle altre legislazioni che gli sono analoghi.

Quindi io non posso a meno d'insistere primieramente sulla soppressione di quest'articolo 2; in secondo luogo, subordinatamente, sull'aggiunta della parola *privati* dopo *atti*.

PRESIDENTE. Il deputato Pirolì ha facoltà di parlare.

PIROLÌ. Io appoggio vivamente la proposta dell'onorevole Michelini per la soppressione di quest'articolo. Egli ha già accennata una ragione, la quale è perentoria. L'esistenza degli atti nel rispetto alle parti contraenti non dipende dalla

registrazione. Anche la scrittura privata esiste legalmente per le parti, dal momento che venne sottoscritta; non è che rispetto ai terzi che si richiede la registrazione, perchè abbia effetto contro di essi; ma tra le parti la esistenza di un atto anche privato è certa dal momento che lo sottoscrissero. Il mantenere quest'articolo 2 ingenererebbe il dubbio che una scrittura privata, dal momento che fu sottoscritta dalle parti, non avesse ancora esistenza legale ed abbisognasse perciò di essere registrata. Io credo che la soppressione dell'articolo 2 sia necessaria, e non ho udito addursi una ragione sola, la quale valga a persuadermi del bisogno di mantenerla. Se mi fosse opposto un argomento il quale mi provasse, non dirò la necessità, ma pur solo la convenienza di mantenerlo, mi acquieterei; ma nessuna valida ragione venne addotta; ed anche per le considerazioni svolte dagli altri preopinanti nel medesimo senso appoggio la proposta di soppressione dell'articolo in questione.

PRESIDENTE. Il deputato Mazza ha facoltà di parlare.

MAZZA. La principale obiezione mossa a questo articolo sta in ciò che potrebbe nascere il dubbio, se la registrazione degli atti assicurandone la legale esistenza comprenda eziandio gli atti pubblici; ma a questo già rispose l'onorevole commissario regio, dicendo che gli atti pubblici hanno già assicurata altronde la loro esistenza legale, che quindi niun bisogno hanno di nuova assicurazione.

Riguardo agli atti privati l'onorevole Piroli dice che, quantunque non registrati, tuttavia hanno la loro legale esistenza e sono validi, salvo che per i terzi. . . .

PIROLI. Ho detto il contrario; ho detto non per i terzi, ma fra le parti contraenti.

MAZZA. . . . fra le parti contraenti anche questo articolo non mi pare impedisca in modo assoluto che fra le parti questi atti abbiano assicurata la legale esistenza.

CHIAVES. Domando la parola.

MAZZA. Questo io dico, quando si voglia ammettere l'emendamento dell'onorevole Cempini. . . .

PRESIDENTE. Adesso parliamo soltanto della soppressione; circa l'emendamento dell'onorevole Cempini, non ho chiesto ancora se sia appoggiato.

MAZZA. Siccome, a proposito della soppressione, si era parlato di un altro emendamento, io volevo dimostrare non essere necessaria quella soppressione, e bastare il detto emendamento a togliere tutte le difficoltà sollevate contro il presente articolo; io parlo dunque sulla soppressione.

Io ripeto, pertanto, che l'emendamento del deputato Cempini è di qualità da tor di mezzo tutte le difficoltà che vennero opposte; egli sostituirebbe infatti all'articolo 2 il seguente:

« La registrazione degli atti è uno dei modi che ne assicura la legale esistenza e dà loro data certa. »

Dicendo che è uno dei modi, non s'impedisce che questa legale esistenza si provi per altri modi.

La sola obiezione che ho sentito muovere contro l'emendamento proposto dall'onorevole Cempini è quella che presentava l'onorevole Michelini, dicendo: ecco che noi andiamo nella legge civile.

Ma, signori, io stesso, sul termine della discussione generale, ebbi ieri l'onore di dimostrare alla Camera quanto la legislazione civile fosse connessa colle tasse del registro.

È impossibile eliminare da tutte le parti di questa legge ogni qualsiasi connessione colla legge civile. D'altra parte, la registrazione di cui si parla all'articolo 2 produce un effetto, il quale è bene che sia scritto nella legge della registrazione medesima.

Che cosa c'è di più naturale che scrivere in una legge, che riguarda la registrazione, uno degli effetti della stessa registrazione?

Io credo che a questo modo siano rimosse tutte le difficoltà a questo proposito, e prego, in conseguenza, la Camera di voler adottare la proposta fatta dall'onorevole Cempini, in sostituzione dell'articolo 2.

GRANDI. Io appoggio la proposta degli onorevoli deputati che hanno concluso per la soppressione di questo articolo.

Le ragioni da essi esposte sono le stesse che già io adduceva negli uffici.

E aggiungo, a conforto di quelle ragioni, una osservazione storica molto influente.

L'articolo di cui si tratta è stato tolto dalla legge francese del 5 dicembre 1790, e questa da un editto del giugno 1581.

Queste leggi dicevano nè più nè meno di ciò che dice l'articolo attuale, vale a dire *que l'enregistrement sert pour assurer aux actes leur existence et constater leur date.*

Ora, è a sapere che celebri giuriconsulti, fra i quali il Grenier e il Merlin, sostenevano che anche un atto pubblico e notarile non riceveva data che dal giorno della registrazione; atalchè, se nel frattempo della data del rogito dell'atto pubblico a quello della sua registrazione un altro rogito si fosse fatto sullo stesso argomento, ad esempio si fosse venduto lo stesso fondo ad un secondo, e questo secondo atto fosse stato registrato prima del precedente, aveva prevalenza il secondo atto sul primo; quindi dicevano che l'epoca costituita con un atto pubblico non aveva già data dall'atto stesso, ma solo dal giorno in cui si era registrato; dimodochè, se altre ipoteche nel frattempo erano consentite, queste erano prevalenti.

Ora, questa giurisprudenza potrebbe benissimo invocarsi sotto la nuova legge, la quale ha ripristinato e richiamato in vigore quelle antiche disposizioni, gli inconvenienti delle quali furono così sentiti dagli stessi legislatori francesi, che con due leggi successive, del 22 frimaio anno VII e 25 ventoso anno XI, furono espressamente abrogate.

Lasciando dunque sussistere, come io diceva, la disposizione di cui si tratta, la quale è conforme alla francese, in cui si professava la massima succennata, io credo che si andrebbe incontro agli stessi dubbi, agli stessi inconvenienti, alle contestazioni medesime.

Conchiudo quindi io pure per la revoca, o, a meglio dire, per la soppressione di quest'articolo.

PRESIDENTE. Il deputato Chiaves ha facoltà di parlare.

CHIAVES. Vi è una semplicissima osservazione, la quale mi persuade dell'inutilità di quest'articolo, ed è che la legge generale dice che hanno legale esistenza e data certa *gli atti stesi da pubblici uffiziali*; ora la registrazione è un atto steso da pubblico uffiziale; dunque ha legale esistenza, ha data certa, senza bisogno di spiegarlo nella legge speciale.

Aggiungerò che, dato questo stato di cose, potrebbe per avventura riescire pericoloso il fare un disposto eccezionale per l'atto steso da pubblico uffiziale, che si chiama *registrazione*; quindi io pregherei la Camera a voler accogliere la proposta dell'onorevole Michelini per la soppressione di quest'articolo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento suppressivo del deputato Michelini, il quale consiste nel togliere di mezzo tutto l'articolo 2 di questa legge.

Coloro che intendono approvare la proposta del deputato Michelini sono pregati di alzarsi.

(È ammessa la soppressione.)

« Art. 3. . . . Faccio osservare che cito i numeri degli articoli quali sono nel progetto, ma che è ben inteso che essi diminuiscono, essendosi soppresso l'articolo 2.

« Art. 3. Le tasse di registro sono fisse o proporzionali, secondo la natura degli atti e dei trasferimenti. »

Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti. Chi l'approva, voglia alzarsi.

(La Camera approva.)

« Art. 4. La tassa fissa si applica agli atti civili e giudiziari che non contengono nè obbligazione, nè liberazione, nè condanna, nè collocazione o liquidazione di somme o valori, nè trasmissioni di proprietà, di usufrutto, di uso o godimento di beni mobili o immobili.

« L'articolo 98 della presente legge indica gli atti soggetti a tassa fissa e la tassa per ciascun atto. »

MINERVINI. Una volta che la Camera è venuta nella sentenza di votare l'articolo primo, il quale io sarei stato di parere doversi sopprimere, parmi si dovesse logicamente coordinare a questo articolo il quarto articolo, del quale ora ci occupiamo; ed ove si avesse ora a votare, si dovrebbe per lo meno dire: « atti civili, giudiziari e stragiudiziali, » per esserci unità di concetto.

PRESIDENTE. Verrebbe ad aggiungere dopo le parole: *atti civili e giudiziari*, le parole: *e stragiudiziali*?

MINERVINI. Precisamente. *Atti civili* dinoterebbero una locuzione generica, e le parole *giudiziali ed estragiudiziali* sarebbero le due specie contemplate nell'articolo primo. Il mio emendamento, ora che si è voluto ritorcere l'articolo primo già votato, tende a porre in armonia con sè stessa la legge, essendo proprietà legislativa l'unità del concetto e quindi della dizione.

Spero adunque che questa mia opinione sia tanto più bene accolta, per quanto io sia contrario a questa legge ed al votato articolo primo.

SANGUINETTI. Parmi che l'emendamento proposto dal signor Minervini sia affatto inutile, imperocchè si dice anzi tutto che la tassa si applica agli atti civili.

Ora, degli atti civili alcuni sono giudiziari, altri sono stragiudiziali (*Not!*); tutti dunque, e giudiziari e stragiudiziali, non possono a meno che essere compresi sotto la dizione di atti civili, imperocchè l'atto civile è un genere così ampio, che comprende ogni qualsivoglia specie d'atti, e quindi anche gli atti stragiudiziali. Perciò io credo inutile l'aggiunta proposta dal deputato Minervini.

TONELLO, relatore. La Commissione accetta la proposta del signor Minervini, mercè la quale l'articolo diventa più chiaro.

DE LUCA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Sopra questa proposta?

DE LUCA. Per farne un'altra ancor più ampia.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DE LUCA. Quest'articolo 4 dice: « La tassa fissa si applica agli atti civili e giudiziari che non contengono nè obbligazione, nè liberazione, » ecc.; e poi si riferisce all'articolo 98.

Ora nell'articolo 98 sono enumerati quegli atti i quali soggiacciono a tassa fissa; ma, se si esaminano tali atti, si vede che contengono obbligazione. Quindi una delle due: se il Ministero ha inteso dire che sono soggetti a tassa fissa i soli atti dichiarativi, allora sta bene; ed in questo caso dovrebbe ben dichiararsi nell'articolo; ma quando dice: *atti che non contengono nè obbligazione, nè liberazione*, nè altro, io dico che, ricorrendo ai principii di legge, in ogni contratto, eccettuate le dichiarazioni meramente esplicative, c'è qualche specie di obbligazione; in ogni contratto si dà, si fa o non

si fa; in che sono racchiusi i principii cardinali che regolano il sistema delle obbligazioni.

E tanto è ciò vero che, percorrendo i diversi casi citati dall'articolo 98, non trovate un solo articolo che possa dirsi meramente esplicativo o dichiarativo, e che non racchiuda obbligazione.

Una legge non deve essere dubbiosamente scritta, e molto meno dee trovarsi riboccante di parole inutili o superflue. Quindi è che questo articolo dovrebbe essere soppresso nella prima parte, e limitarsi a questi termini: « La tassa fissa si applica agli atti enumerati dall'articolo 98. »

DUCHOQUÉ, commissario regio. Faccio osservare all'onorevole preopinante che nell'articolo 4 la enunciativa delle obbligazioni, liberazioni, condanne, ecc., non deve disgiungersi dalle parole di *somme o valori*.

Mi pare che quest'osservazione chiarisca abbastanza il senso dell'articolo, e risponda alle osservazioni dell'onorevole De Luca.

TONELLO, relatore. Io volevo appunto dare la spiegazione già fornita dall'onorevole commissario regio. Aggiungerò solamente che questa spiegazione viene maggiormente avvalorata dall'articolo 5, ove è detto: « La tassa proporzionale si applica in genere a tutte le obbligazioni, liberazioni, » ecc.

DE LUCA. Le spiegazioni date dal commissario regio e dal relatore della Commissione non sono sufficienti a chiarire la cosa.

Vorrebbe il commissario regio che alle parole *obbligazione e liberazione* si riportassero anche i valori. Ma, signori, in tutte le azioni umane vi sono valori, e nient'altro che valori. Quando uno si obbliga ad istruire un altro, ed è il primo caso dell'articolo 98, ci è un valore; quando uno dà una cauzione per un giovane sottoposto alla leva, ci è un'obbligazione, e quest'obbligazione ha un valore.

Il dire obbligazione senza valore o valore senza obbligazione; il dire contratto senza obbligazione, o contratto senza valore (eccettuando gli atti meramente dichiarativi), sono, a parer mio, solenni assurdità.

Il dire obbligazioni in natura senza valore è dire zero.

PRESIDENTE. Il deputato De Luca propone la soppressione di tutta la prima parte dell'articolo 4.

Domando prima di tutto se quest'emendamento soppressivo sia appoggiato.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato, lo pongo ai voti.

(Dopo prova e controprova, l'emendamento soppressivo non è accettato.)

Resta l'emendamento aggiuntivo proposto dal deputato Minervini ed accettato dalla Commissione, il quale consiste nell'aggiungere alla parola *giudiziali* la parola *stragiudiziali*.

Il commissario del Re accetta quest'aggiunta?

DUCHOQUÉ, commissario regio. Accetto.

PRESIDENTE. Essendo accettata dal commissario del Re e dalla Commissione, la metto ai voti.

CEMPINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CEMPINI. Nell'articolo 4, per mezzo di eliminazione, si descrivono quegli atti i quali sono sottoposti a tassa fissa; nel successivo articolo 5, per mezzo di enumerazione, si fa la nota di quegli atti i quali sono sottoposti a tassa proporzionale. Ora potrebbe verificarsi il caso, nel seguito della discussione, che qualche atto speciale credesse la Camera non doversi sottoporre a tassa proporzionale, ma a tassa fissa, e viceversa, in un modo diverso da quello contenuto

nella proposta di legge. Ove questo caso si verifichi, io domando a me stesso se non potrebbero essere pregiudicati questi emendamenti futuri dalla votazione attuale di questi due articoli, che implicitamente contengono tutti gli atti sottoposti a tassa fissa e tutti gli atti sottoposti a tassa proporzionale.

In seguito a questo dubbio, io proporrei che la Camera procedesse pure all'approvazione di questi articoli, ma riservandosi di fare in seguito tutte quelle correzioni che potessero ravvisarsi convenienti.

PRESIDENTE. Il commissario regio ha facoltà di parlare.

DUCHOQUÉ, commissario regio. La mozione dell'onorevole Cempini mi pare che sia ragionevole, in quanto debba portare alla conseguenza che la votazione che sarà fatta dalla Camera sull'articolo 98 si tenga fatta con riserva, finchè non sia pur votato l'articolo 99, perchè senza di ciò potrebbe nascere l'inconveniente che qualche atto sottratto all'articolo 99 non potesse più trasportarsi fra quelli dell'articolo 98.

Ma non potrei accettare la mozione rispetto al disposto dell'articolo 5, perchè questo è normale e veramente fondamentale, e la Camera deve oggi essere chiara se accetta o non accetta le caratteristiche generali degli atti in quell'articolo contemplati.

Aggiungo poi, che, essendo già stato votato l'articolo 4, mi pare che.....

PRESIDENTE. Non è ancor votato; si è solo votata la reiezione della soppressione.

DUCHOQUÉ, commissario regio. Non ostante ciò, corre, ed anzi si estende, la mia argomentazione.

Io credo che oggi la Camera abbia un subbietto, sul quale debba irrevocabilmente decidere, determinare cioè le caratteristiche della tassabilità degli atti. Potranno esservi delle difficoltà di applicazione ed apprezzazione, ed allora sarà il caso, nel discutere il subbietto dell'articolo 98, di votarlo sotto riserva, perchè rimangano a parte le relative categorie a quegli atti che fossero per avventura sottratti al disposto dell'articolo 99.

PRESIDENTE. Il deputato Cempini consente che si ponga ai voti la sua proposta in questi termini, cioè di sospendere la votazione sull'articolo 4, sino a che non si sia approvato l'articolo 99?

CEMPINI. Mi sembra che la votazione di quest'articolo si debba o sospendere o votare, con riserva della registrazione; ma mi pare che dovrà essere definito quando verrà votato l'articolo 100, giacchè in quest'articolo vi sono delle tasse di registro.

Il mio concetto adunque è questo: che si adotti una formula tale che rimanga alla Camera piena libertà di traslocare, se lo crederà opportuno, un atto che nel progetto di legge è posto tra gli atti con tassa proporzionale, nella categoria degli atti con tassa fissa, e viceversa.

Questo è il concetto; del resto io mi rimetto ad altri per trovare il modo più opportuno perchè la Camera possa votare senza impedimenti sopra questa legge.

PRESIDENTE. Per conservare quella libertà alla quale accenna l'onorevole Cempini, mi parrebbe che il mezzo più opportuno sarebbe quello di sospendere la votazione degli articoli 4 e 5, perchè possano essere coordinati colle votazioni che si faranno dalla Camera sino all'articolo 100 inclusivamente.

Se nessuno si oppone, si porrà ai voti...

PIROLI. Chiedo di parlare.

Debbo a questo oppormi, stante che all'articolo 5 si tratta

d'una massima gravissima, quale è quella dell'applicazione del principio d'analogia da tassa a tassa. Questo debb'essere discusso. Non mi opporrei alla proposta sospensiva in quanto alla prima parte dell'articolo 4 e dell'articolo 5 che riguarda l'indicazione per grandi categorie degli atti che sono soggetti alla tassa, ma vorrei che si procedesse alla discussione dell'ultimo alinea dell'articolo 5, il quale comprende una massima molto grave e che debb'essere discussa.

CEMPINI. Non ho alcuna difficoltà ad acconsentire che si passi alla votazione dell'ultimo alinea dell'articolo 5, insistendo però sempre perchè, o si sospendano o si votino sotto riserva gli articoli 4 e 5.

MAZZA. Mi pare che anche in quest'ultimo alinea vi sia qualche cosa che implichi la votazione dell'articolo 99, allorchè si dice che, quando non è esplicitamente indicato nell'articolo 99, il metodo della tassa si determina per analogia. Or bene, qual sarà quest'analogia?

Poichè adunque si tratta solamente di sospendere questo articolo, non di sopprimere alcuna parte di esso, mi pare che si potrebbe sospendere la votazione, anche sopra il secondo alinea.

DUCHOQUÉ, commissario regio. Mi permetto di richiamare nuovamente l'attenzione della Camera sull'importanza dell'articolo 4 comparativamente a quella del 5, giacchè le osservazioni dell'onorevole Cempini possono applicarsi tanto all'uno, quanto all'altro articolo. Il subbietto della presente discussione è molto determinato. Si tratta oggi di decidere una delle questioni fondamentali della legge. La Camera mi pare che abbia ad essere chiara e decidere quali sono i caratteri di tassabilità proporzionale o fissa.

Il progetto ritiene che i caratteri di tassabilità proporzionale o fissa dipendono dal vedere se l'atto tassabile contiene o non contiene obbligazione, liberazione, condanna, ecc., di somme e valori. Questo è un punto fondamentale da definirsi fin d'ora.

Se la Camera è chiara che il concetto di questi due articoli è sbagliato, discutiamo; ma non credo che la decisione possa rimanere sospesa, finchè non siano votati gli ultimi articoli della legge.

Noi ci possiamo trovare, o signori, quando saremo agli articoli 98 e 99 a discutere da capo tutta la legge, giacchè i due articoli 4 e 5 influiscono su tutte le regole generali stabilite per l'applicazione della legge, per la valutazione degli atti tassabili, e via discorrendo.

La Camera qui ha un subbietto largo, se volete, sì, ma determinato abbastanza per basarvi sopra la sua deliberazione.

Il subbietto della quistione è questo: noi abbiamo un atto nel quale non si contiene obbligazione, liberazione, condanna, collocazione, liquidazione di somme o valori, nè trasmissioni di proprietà: quest'atto deve tassarsi con tassa proporzionale, o con tassa fissa?

Ecco la questione.

La questione opposta è nell'articolo quinto.

Mi pare che la Camera abbia un subbietto così determinato per criterii generali, da poter passare a deliberazione.

Quando saremo agli articoli 98 e 99 potremo vedere se il concetto generale della legge espresso negli articoli 4 e 5 sia stato bene o no applicato, e potremo vedere se alcuni atti debbano trasportarsi dall'uno all'altro degli articoli 98 e 99 ed anche nel successivo articolo 100, dove si parla delle esenzioni assolute o relative da tassa. Ma oggi, o signori, noi abbiamo in discussione un punto fondamentale della legge, e credo che questo debba fin d'ora fissarsi.

Credo che, se la Camera sospende la deliberazione sua su

quest'argomento, lascia sospese moltissime questioni che verranno nei successivi articoli, e che dovranno egualmente decidersi con riserva, finchè non siano votati gli articoli 98, 99 e 100.

PRESIDENTE. Il deputato Restelli ha facoltà di parlare.

RESTELLI. Io appoggio la proposta dell'onorevole commissario regio. A me pare che le ragioni da lui addotte sieno convincenti e decisive.

Quello che ci importa si è di mantenere intatta la questione intorno agli atti che dovranno essere contemplati piuttosto nell'articolo 98, che nel 99; ma la massima vuol essere discussa adesso, in questo luogo, altrimenti, nel progresso della discussione, ci troveremo frequentemente a questa difficoltà; difficoltà che quindi vuol essere tolta in principio della discussione della legge.

Io dico poi che l'importante si riferisce alle disposizioni degli articoli 98 e 99; e su quest'argomento soggiungo che lo scopo dell'onorevole Cempini è perfettamente raggiunto quando noi facciamo un'espressa riserva che qui, essendosi fatto riferimento agli articoli 98 e 99, non intendiamo con ciò di ratificarli quali si trovano nel progetto; ma avremo piena libertà, quando saremo giunti a quegli articoli, di togliere dall'uno per includere nell'altro, e viceversa; e così, mantenendo su quest'argomento la nostra libertà d'azione, avremo raggiunto lo scopo che si proponeva giustamente l'onorevole Cempini.

Quindi a me pare che debba essere discusso e deliberato sugli articoli 4 e 5, soltanto con questa tacita intelligenza, che gli articoli 98 e 99 s'intendono riservati.

PRESIDENTE. Il deputato Broglio ha facoltà di parlare.

BROGLIO. A me pare che veramente questa discussione non abbia ragione di continuare. L'onorevole Cempini propone che si voti l'articolo in modo che non sia irrevocabile in tutte le sue parti, cosicchè non si vincoli fin d'ora il voto sugli articoli 98 e 99; altri propongono di sospendere il voto di questo articolo. Il commissario del Re ha dimostrato come la sospensione possa produrre inconvenienti gravissimi sul seguito della discussione, perchè mancherebbe uno dei cardini principalissimi della legge. Bisogna dunque che questo principio fondamentale si voti; mentre nulla si oppone a che, secondo la proposta Cempini, si intenda che la votazione dell'articolo non è così irrevocabile in tutte le sue parti da vincolare il voto della Camera intorno agli articoli 98 e 99.

Mi pare pertanto che si potrebbe fin d'ora votare con questa riserva l'articolo.

PRESIDENTE. Prego la Camera di osservare che votando gli articoli 4 e 5 essa non stabilirà sin d'ora che negli articoli 98 e 99 ci saranno tutti, nè più, nè meno, gli atti che ora sono proposti; in altri termini, non voterà sin d'ora l'articolo 98, che è di là da venire, nè il 99; la discussione su questi rimane sempre pienamente libera. Per conseguenza mi pare inutile che si continui la discussione su questo incidente. Il signor Cempini si dichiara soddisfatto di questa dichiarazione?

CEMPINI. Per dichiarar questo non sarà necessario un voto della Camera?

Voci. No! no!

CEMPINI. Mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. Il deputato Piroli ha la parola sopra l'emendamento aggiuntivo del signor Minervini.

PIROLI. Prego il signor presidente di darne nuovamente lettura.

PRESIDENTE. L'emendamento consiste nell'aggiungere, dopo la parola: *giudiziali*, queste altre: *e stragiudiziali*.

PIROLI. Io credo che questa aggiunta restringerebbe d'assai il concetto dell'articolo 4.

Secondo l'articolo 4, come era redatto in origine, sotto l'espressione: *atti civili e giudiziari*, s'intendevano e gli atti civili estragiudiziali e gli atti giudiziari, civili e penali. Se noi vi surrogiamo le parole: *atti civili, giudiziari e stragiudiziali*, noi escludiamo tutti gli atti penali. Ora, all'articolo 98 noi vediamo annoverarsi molti atti penali che sono soggetti a tassa; mettendo nell'articolo 4 la frase che leggesi al numero 6 dell'articolo 98, cioè che « generalmente sono soggetti alla tassa tutti gli atti civili, giudiziari e stragiudiziali, » si verrebbe a limitare la portata dell'articolo 4, che, a mio avviso, debb'essere mantenuto come porta il progetto. Prego la Commissione di por mente a questa circostanza, e a voler mantenere la prima redazione.

PRESIDENTE. Queste parole: « atti civili, giudiziari e stragiudiziali, » sono in perfetta armonia con quelle dell'articolo 1, ove si legge appunto: « gli atti civili, giudiziari e stragiudiziali, » ecc.

PIROLI. Io domando se con questa espressione sono intesi anche gli atti penali.

TONELLO, relatore. Tutti gli atti civili e giudiziari sono compresi.

PIROLI. Scusi, gli atti civili non sono penali.

PRESIDENTE. Dopo la parola *civili* occorre una virgola, e quindi si dica *giudiziali e stragiudiziali*, e sotto la parola *giudiziali* si comprendono evidentemente anche gli atti penali.

PIROLI. Così redatto e spiegato il senso dell'articolo, non ho più nulla a dire.

MAZZA. Io credo di dover insistere per la sospensione.

Io non mi sono fatta un'idea precisa, che cosa s'intenda con la riserva di cui hanno fatto parola l'onorevole Cempini e il signor regio commissario; poichè, quando i proposti articoli sieno approvati dalla Camera, è evidente che sono irrevocabili.

Per conseguenza, bisogna ben intenderci prima in che cosa consista la riserva che in quest'articolo la Camera intende di fare.

Io noto che l'articolo 5 stabilisce una definizione, e questa definizione dice che la tassa si applica in genere a tutte le obbligazioni, liberazioni, condanne, ecc., ed a qualunque trasmissione di proprietà, ecc. Poi dice che nell'articolo 99 sono definiti tutti gli atti i quali sono sottoposti a codesta tassa proporzionale. Ora è evidente che le espressioni di quest'articolo dipendono da quanto sarà per stabilirsi sopra ciascun punto compreso nell'articolo 99. Infatti, se, per esempio, nella discussione dell'articolo 99 la Camera adottasse che qualche trasmissione di proprietà non fosse soggetta a tassa, non sarebbe più vero quanto in quest'articolo si scrive, che cioè qualunque trasmissione di proprietà deve essere soggetta all'imposta. Adunque la votazione di quest'articolo è assolutamente soggetta, come pregiudiziale, alla votazione dell'articolo 99; io faccio per conseguenza istanza perchè, il che costa assai poco, si sospenda la votazione di quest'articolo. Così la Camera saprà precisamente che cosa vota; si voterà in una maniera irrevocabile; si farà cosa insomma sopra cui non ci sarà più necessità di dover ritornare. Mi pare di aver dimostrato ad evidenza come la votazione dell'articolo 5, siccome è redatto, dipende essenzialmente dalla votazione dell'articolo 99. Qui si parla di qualunque trasmissione di proprietà soggetta a tassa proporzionale. Se nell'articolo 99 noi venissimo a sottrarre a questa regola generale alcuna trasmissione di proprietà, l'espressione *qualun-*

que trasmissione scritta nell'articolo 5 sarebbe impropria, sarebbe inesatta; e la Camera non sarebbe più in grado di correggerla, perchè le decisioni della Camera sono irrevocabili. Io insisto pertanto sulla sospensione.

PRESIDENTE. Ho già esposto alla Camera che quella che l'onorevole deputato Mazza qualifica riserva non è altro se non se la dichiarazione che la Camera, nel citare a questo passo gli articoli 98 e 99, non intende e non può intendere che gli articoli 98 e 99, i quali formano attualmente parte del progetto di legge, siano precisamente quelli che debbono essere in seguito votati dalla Camera stessa.

SANGUINETTI. Domando la parola per uno schiarimento. Prego il signor presidente di dire se anche dopo votati gli articoli 4 e 5 si potrà, quando verremo agli articoli 98 e 99, quegli atti che si trovano in un numero, trasportarli all'altro, e viceversa?

PRESIDENTE. Credo di aver ciò dichiarato per ben due volte; non ostante lo dichiaro per la terza volta.

Siccome il deputato Mazza insiste per la sospensione della votazione di questi articoli 4 e 5 finchè non sia votato l'articolo 100, domando se la proposta è appoggiata?

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la pongo ai voti.

(Non è approvata.)

Pongo ai voti l'articolo 4, coll'emendamento proposto dal deputato Minervini, accettato dalla Commissione e dal commissario del Re; esso è così concepito:

« La tassa fissa si applica agli atti civili, giudiziari e stragiudiziali, che non contengono nè obbligazione, nè liberazione, nè condanna, nè collocazione o liquidazione di somme o valori, nè trasmissioni di proprietà, di usufrutto, di uso o godimento di beni mobili o immobili.

« L'articolo 98 della presente legge indica gli atti soggetti a tassa fissa, e la tassa per ciascun atto. »

MINGHELLI-VAINI. Prego la Camera di avvertire che quest'articolo è importantissimo.

Si tratta di sapere quali siano gli atti che saranno soggetti a tassa fissa e quali no. Ora, la redazione di quest'articolo, lo ha dimostrato l'onorevole De Luca, vi lascia nella più grande vaghezza.

Qui si dice: « tutti gli atti i quali non importeranno valori o somme. » Ma oramai è cosa da nessuno contestata, a mio credere, che non ci può essere obbligazione la quale non contenga un valore, una somma. Dunque, quando avrete votato quest'articolo tal quale, si dovrebbe pur conoscere quali sono gli atti che rimangono soggetti a tassa fissa, e quali sono soggetti a tassa graduale; oppure sarete sempre nella medesima incertezza, vale a dire non potrete colla scorta di quest'articolo sapere se un atto sia soggetto a tassa graduale od a tassa fissa.

Io domando quindi che, prima di procedere a questa votazione, voglia la Commissione, d'accordo coll'onorevole regio commissario, togliere tutto quello che ci può essere di vago, d'incerto, e, diciamo pure, di poco scientifico nella redazione di quest'articolo.

MICHELINI. Io veramente, consentaneo a' miei principii, non dover essere nelle leggi parole inutili, proporrei la soppressione dell'alinea: « L'articolo 98, » ecc. Ad ogni modo si dovrebbe lasciare in sospenso l'indicazione dell'articolo cui quest'alinea si riferisce, perchè essendosi già soppresso un articolo di questa legge, e potendo nel corso della discussione aggiungersene o sopprimersene degli altri, questa indicazione non può ancora essere determinata.

PRESIDENTE. Siamo già intesi, che s'indica il numero

degli articoli non in modo definitivo, ma unicamente perchè i deputati non trovino difficoltà nel rinvenirli.

Del resto egli è evidente che gli articoli successivi debbono cambiar numero d'ordine ad ogni soppressione od aggiunta di un articolo precedente.

La parola è al deputato Tonello.

TONELLO, relatore. La Commissione crede che le formule contenute negli articoli 4 e 5 siano abbastanza chiare, e quindi che i medesimi possano essere votati come vennero proposti dal Governo, colla modificazione però introdotta dall'onorevole Minervini.

Quando si esprime che vanno soggette alla tassa proporzionale solamente le obbligazioni che si riferiscono a valori o somme, e per contro alla tassa fissa, quando non contengono valori o somme, la cosa mi pare che non possa lasciar luogo a dubbio.

Ed a conferma di questa nostra sentenza viene la legge antica, che da lungo tempo è in osservanza nelle antiche provincie, la quale è concepita precisamente negli stessi e medesimi termini, e che non ha mai dato luogo a dubbio circa l'applicazione della tassa fissa e della tassa proporzionale.

Quindi io non posso che esortare la Camera a voler adottare l'articolo quale venne proposto.

PRESIDENTE. Il deputato Michelini ha proposto la soppressione dell'alinea dell'articolo 4. Domando se questa soppressione è appoggiata.

(Non è appoggiata.)

Ora pongo ai voti l'intero articolo 4.

(La Camera approva.)

« Art. 5. La tassa proporzionale si applica in genere a tutte le obbligazioni, liberazioni, condanne, collocazioni e liquidazioni di somme o valori, ed a qualunque trasmissione di proprietà, di usufrutto, uso o godimento di beni mobili od immobili, o di qualsiasi altro diritto reale, sia tra vivi, sia per causa di morte.

« La tassa proporzionale è in ragione del valore della cosa, e la quota è determinata dall'articolo 99.

« Quando un atto è per sua natura soggetto a tassa proporzionale, e non è esplicitamente indicato nell'articolo 99, la quota della tassa si determina per analogia, prendendo a norma gli effetti dell'atto imponibile. »

Il deputato Michelini aveva proposto la soppressione anche del primo alinea di quest'articolo 5, ma suppongo che, non essendo stata accettata la soppressione del corrispondente alinea dell'articolo 4, egli probabilmente non insisterà in questo proposito.

MICHELINI. Non insisto.

PRESIDENTE. Il deputato Piroli ha la parola.

PIROLI. Parmi che la discussione su quest'articolo debba procedere divisamente sulle diverse sue parti; parlare cioè primieramente del primo alinea, e poi dell'ultimo.

In quanto al primo alinea, dirò che, se si approva tal quale è, deve ritenersi che non abbia ad esserne pregiudicata la questione, se qualunque trasmissione di proprietà per morte debba o no essere colpita da tassa; lo che sarà discusso a suo luogo.

Sull'ultima parte di quest'articolo osserverò che è un principio antico, direi, quanto il diritto gabellario, che non si può argomentare da un caso all'altro per estendere le tasse da casi preveduti ad altri non preveduti.

Ora l'ultima parte dell'articolo 5 consacra precisamente il principio diametralmente opposto. Io ritengo che, se si ammette in questa legge il principio che si possa applicare la tassa di registro per analogia, noi creeremo una fonte d'ar-

bitrii e di liti. Dico d'arbitrii, perchè l'uffiziale pubblico, che è il primo che deve battezzare l'atto e stabilire quale sia la tassa applicabile, troverà sempre modo di far cadere l'atto registrabile sotto la tassa, e sicuramente non sarà mai la tassa più mite a cui egli si atterrà col suo giudizio. Ora, che cosa avverrà, se la qualificazione che darà il ricevitore all'atto sarà ingiusta? O la parte, per non esporsi ad una lite, si sobbarcherà a pagare una somma non dovuta, ed avremo una esazione indebita; o la parte non si acqueterà, e noi avremo liti occasionate dalla stessa legge che consacra una norma non giusta e sorgente di contestazioni.

Non è ignoto, o signori, come la cassazione francese sia spesse volte più fiscale che la stessa amministrazione del registro, eppure quel magistrato ha costantemente resistito alle pretese degli amministratori del registro francese, opponendosi a che nell'applicazione delle tasse di registro si seguisse come norma d'interpretazione l'analogia tra caso e caso.

Noi invece veniamo a consacrare questa norma sotto tanti rispetti inammissibile, in principio di legge. Io credo, o signori, che non abbisognino altre parole a dimostrare che quest'ultima parte dell'articolo 5 debbe essere soppressa.

PRESIDENTE. Il commissario regio ha facoltà di parlare.

DUCHOQUÉ, commissario regio. Due osservazioni sono fatte intorno al contenuto dell'articolo 5: colla prima si vorrebbe fare una riserva; ed io la concordo; e con ciò sento di non mettermi in contraddizione con quello che dianzi rispondeva all'onorevole Cempini.

L'onorevole Cempini voleva una riserva generale: una riserva generale teneva in sospenso la discussione di due massime fondamentali, che influiscono su tutta l'economia della legge: oggi si chiede una riserva specialissima, una riserva, direi, giustissima, perchè la legge in rapporto alle trasmissioni di proprietà ha un articolo, che potrebbe essere contestato.

Su quest'articolo sento implicitamente che si muove un dubbio, ed è giusto che questo dubbio sia discusso a suo luogo.

Quando per questa riserva l'articolo 5 avesse una piccola aggiunta, l'economia della legge non si comprometterebbe. Quindi io, come aveva ragione di oppormi alla sospensione della votazione di questi due articoli, non avrei ragione di oppormi ad una riserva specialissima intorno ad una questione, la cui risoluzione, se indebolirebbe uno dei principii della legge, non ne altererebbe però l'economia.

Ciò quanto all'osservazione fatta sulla prima parte dell'articolo 5.

Quanto poi all'osservazione, che cade sull'ultimo paragrafo dell'articolo 5, io prego l'onorevole preopinante a considerare come la massima ivi stabilita non può avere i pericoli che egli teme: è una massima, direi, di logica necessaria: quella massima non dice che, quando la legge non contempla un subbietto tassabile, questo possa essere tassato per analogia, la qual cosa sarebbe molto pericolosa. Io intendo che la legge fiscale non può estendersi da casi a casi, e quando la legge fiscale non ha preveduto un fatto, non ha preveduto un subbietto tassabile, certamente l'amministrazione applicatrice della legge non può per analogia estendere la disposizione della legge stessa ad un caso diverso, comunque analogo.

Ma qui, o signori, vi faccio osservare che la massima suppone che la legge abbia già contemplato il subbietto tassabile, e che lo abbia contemplato nella prima parte dell'articolo 5; suppone che nell'articolo 5 sia stato determinato in genere

quali sono gli atti che possono tassarsi proporzionalmente, e che la questione sia di sapere se un atto si debba tassare piuttosto con una tassa proporzionale, che con un'altra. In questo è un bisogno di logica indispensabile per applicare la legge, per dare una decisione, e questa decisione non può altrimenti basarsi che sull'argomento dell'analogia.

È vero che in Francia le leggi non hanno registrato questa massima; dirò di più, è vero che la giurisprudenza non l'ha ammessa; però sostengo che ciò non è coerente alla necessità logica dell'interpretazione degli atti: se l'argomento di analogia dovesse produrre l'effetto che si sottoponga a tassa un subbietto che la legge non ha preveduto, di cui la legge non ha parlato, certamente quest'argomento di analogia non dovrebbe ammettersi, e sarebbe un principio pericoloso l'introdurlo nella legge; ma il principio di analogia scritto nel progetto ha luogo solamente quando la legge abbia genericamente contemplato un atto, e l'abbia contemplato come tassabile con tassa proporzionale.

Ciò stabilito, se nasce dubbio quale sarà questa tassa, l'argomento d'analogia è quello che deve decidere la questione per una necessità resa maggiore e più facile a prevedersi nelle attuali condizioni d'Italia.

Noi abbiamo più e diverse legislazioni nelle quali gli atti stessi sono nominati con parole differenti. Quindi bisogna evitare lo sconcio di atti dichiarati per i loro effetti economici, per i loro effetti civili tassabili proporzionalmente, i quali, perchè, nominati diversamente in leggi particolari, sfuggano alla tassazione.

Il progetto dice che la tassa proporzionale si applica in genere a tutte le obbligazioni, liberazioni, condanne, collocazioni e liquidazioni di somme o valori. Poniamo che sia un atto il quale, non per analogia, ed è qui, signori, dove vi richiamo, ma per necessità logica di concetto abbia questi caratteri, nasce dubbio se debba tassarsi con tassa proporzionale maggiore o minore; non può quest'atto essere dichiarato esente di tassa, perchè una volta che si dica essere questo un atto d'obbligazione, di liberazione o di condanna, esso trovasi contemplato nella legge. Vi è solo incertezza nel sapere a qual tassa proporzionale debba essere sottoposto.

In questi limiti è la massima, ed in tali limiti non è pericolosa; aggiungo che è opportuna, e vorrei dir necessaria, nello stato attuale della legislazione; non è nemmeno una massima nuova, poichè è già seguita in qualche paese d'Italia, ed in Toscana, dove mai, ch'io mi sappia, ha dato luogo a sconci od a lagnanze contro un'amministrazione che certamente non ha mai meritato la fama d'amministrazione vespatrice.

CASTELLANO. Credo che l'articolo 5 debba essere formulato in termini appunto che corrisponda, per le indicazioni che è destinato a racchiudere, a quelle dell'articolo 4; questa non è che la conseguenza logica e legale degli articoli già votati. Ed invero, l'articolo 1, che la Camera ha già votato, decide quali sieno gli atti soggetti a tassa di registro, e l'articolo 3 li distingue in quelli che sono colpiti dalla tassa fissa, e quelli che sono colpiti dalla tassa proporzionale.

Ciò posto, se l'articolo 4 è concepito nel senso che « la tassa fissa si applica agli atti civili e giudiziari che non contengono nè obbligazione, nè liberazione, nè condanna, » ecc., credo che l'articolo 5 debba formolarsi nei seguenti precisi termini:

« La tassa proporzionale si applica, in genere, a tutti gli atti civili, giudiziari e stragiudiziali, che contengono obbligazione, » ecc.

Persisto in questo emendamento, perchè la dicitura del

primo periodo dell'articolo ingenera una dubitazione, contro la quale è opportuno che la Camera si pronunzi.

Preferendosi la locuzione in cui vi si è proposto l'articolo 5, cioè che la tassa proporzionale si applica in genere « a tutte le obbligazioni, » ecc., credo che si stabilirebbe una latitudine immensa e ne rimarrebbe implicitamente decisa la questione che riflette le obbligazioni le quali non risultano da atti, ossia l'applicabilità della tassa di registro alle obbligazioni le quali risultano dalle così dette convenzioni verbali; questione gravissima, su cui la Camera deve pronunziarsi.

In conseguenza credo, per questo primo riflesso, che l'articolo 5 debba concepirsi, nel suo primo periodo, con espressioni corrispondenti a quelle usate nell'articolo 4.

Aggiungo che il secondo periodo, o la seconda parte di questo articolo, che dice: « La tassa proporzionale è in ragione del valore della cosa, e la quota è determinata dall'articolo 99, » si dovrebbe anche modificare in termini più precisi, cioè: « La tassa proporzionale è in ragione del valore della cosa, e l'articolo 99 della presente legge determina gli atti che vi sono soggetti, nonchè la quota della tassa proporzionale che li colpisce. »

E qui appoggio tutto quanto si è detto dall'onorevole Piroli per la soppressione della terza parte dell'articolo, e mi propongo pure di combattere le osservazioni del commissario del Re.

Signori, ci si dice che l'analogia debba servire di mezzo nell'applicazione delle tasse.

Per verità io credo che ciò non solo dia una troppo grande facoltà al fisco, mentre è da evitare ogni latitudine che permetta di uscir fuori de' limiti fissati dalla legge, ma credo altresì che questa latitudine sia disdetta dall'indole stessa del nostro reggimento costituzionale. Lo Statuto non permette che tassa alcuna si esiga, se prima non sia stata votata formalmente dalle due Camere del Parlamento, e nello stesso tempo col concorso del terzo potere, che con esse costituisce il potere legislativo.

In conseguenza io non ammetto nel fisco, ossia negli agenti della pubblica finanza, il diritto di poter fare leggi di tasse. Se vi saranno degli atti non preveduti, o questi per sè stessi verranno sotto l'applicazione della legge, o dando luogo ad interpretazione in via di regola generale, essa è devoluta dallo Statuto agli stessi poteri dello Stato; o vi saranno finalmente dei casi che non potrebbero fornire materia di semplice interpretazione, e ciò darà ragione alla finanza di provocare apposite disposizioni di legge. Ma non si potrà mai permettere che la finanza, o meglio i suoi agenti, facciano da soli quello per cui essenzialmente è richiesto il concorso dei poteri costituiti dello Stato.

Persisto nel domandare la soppressione dell'ultimo periodo dell'articolo 5, poichè lo credo arbitrario non solo, ma incostituzionale.

PRESIDENTE. Il deputato Castellano propone due emendamenti.

Col primo direbbe nella prima parte dell'articolo:

« La tassa proporzionale si applica in genere agli atti civili, giudiziali e stragiudiziali che contengono obbligazione, liberazione, condanna, collocazioni, » ecc.

Domando se questo primo emendamento sia appoggiato.

(È appoggiato.)

Col secondo emendamento propone che al primo alinea dello stesso articolo 5, si dica:

« La tassa proporzionale è in ragione del valore della cosa, e l'articolo 99 della presente legge indica gli atti che vi sono

soggetti, non che la quota della tassa proporzionale che li colpisce. »

Domando se sia appoggiato questo secondo emendamento. (È appoggiato.)

Il deputato Piroli ha facoltà di parlare.

PIROLI. Io ho chiesto la parola per dare breve risposta all'onorevole regio commissario.

Alle mie osservazioni contro l'ultima parte dell'articolo 5, egli osservava che non si tratta di stabilire per analogia se un dato atto sia, o no, soggetto a tassa, ma quale sia la tassa imponibile. È verissimo. Ma osservo che non era diversa la questione che si è più volte presentata ed è stata, nel senso che ho già indicato, decisa in Francia. Anche in Francia l'articolo 4 di quella legge dichiarava con larghissime espressioni che tutti gli atti portanti obbligazione, liberazione, condanna, ecc., erano soggetti alla tassa proporzionale; e la questione si è elevata sempre per vedere quale fosse la tassa da applicarsi.

Ora, la legge non solo deve determinare quali siano gli atti soggetti a tassa, ma anche quale sia questa tassa; non vi può essere arbitrio, nè può essere lecito ad argomento di analogia, nè per stabilire i casi in cui la tassa è dovuta, nè per determinare la qualità e la quantità della tassa. Gli inconvenienti, i pericoli, gli arbitrii che ho già indicati non vengono meno, se non sono forse maggiori, quando si ammetta che per analogia si possa determinare se a un dato caso sia applicabile la tassa proporzionale, o se piuttosto in una misura che in un'altra. Io quindi insisto nel proporre che si sopprima l'ultima parte di questo articolo 5, giacchè non credo che le risposte dell'onorevole commissario valgano ad attenuare il valore delle osservazioni da me fatte.

Un'ultima osservazione. Sono così larghe ed estese le varie disposizioni dell'articolo 99, che probabilmente il bisogno di ricorrere ad argomenti di analogia si presenterà di rado. Ma appunto da ciò io deduco una ragione di più per eliminare questa parte dell'articolo 5. Se il pericolo che qualche atto sfugga alla tassa proporzionale fosse frequente; se molti fossero i casi nei quali si dovesse ricorrere all'argomento di analogia, sebbene io ritenga che questa non possa ammettersi nella legge fiscale, mi vi acconcierai forse, per evitare un danno grave all'erario; ma, come questi casi saranno pochissimi, mi sembra più logico e ragionevole di sopprimerlo, anzichè lasciare scritta nella legge una sorgente di arbitrii e di litigi.

DUCHOQUÉ, commissario regio. Io torno a dire che l'articolo 5 nella sua prima parte ha un carattere così decisivo, così assoluto, così chiaro intorno agli atti, intorno alle obbligazioni, intorno alle trasmissioni, alle quali vuole che si applichi la tassa proporzionale, da non poter mai avvenire che alcuno di questi atti sfugga al concetto della legge medesima, da non poter mai avvenire che si presenti alla registrazione un atto, il quale non sia subito distinguibile, se abbia o non abbia il carattere voluto da quest'articolo, abbia o non abbia gli effetti civili ed economici che determinano di quest'articolo la estensione.

Quando un atto è certamente sottoposto a tassa proporzionale, ma rimane incerto se piuttosto sia sottoposto ad una o ad altra tassa proporzionale, la questione non può non risolversi altrimenti che per l'argomento di analogia. In questi limiti ricorrere all'argomento di analogia è una necessità, e non è pericoloso, nè è certamente incostituzionale.

Così limitata la massima a vedere se un atto, che certamente è stato dalla legge dichiarato per i suoi effetti sottoposto a tassa proporzionale, debba essere sottoposto piuttosto

ad una che ad un'altra tassa proporzionale, è una necessità di logica giudiziale, che, con rispetto all'autorità dei tribunali francesi, non vedo come non possa omettersi.

Forse in Francia troppo si abusò di fiscalità, perchè non si sia temuto di andare più innanzi, e forse in Francia si credè che non avendo la legge nulla disposto, fosse molto pericoloso fare un passo in questa materia, perchè dall'introdurre l'argomento di analogia per un caso, si poteva poi facilmente introdurlo per altri. Quindi, allorchè noi, veduta la necessità della cosa, stabiliamo la massima in modo che non possa essere allargata tanto da divenire pericolosa, io non so quale timore possiamo avere.

Aggiungo che tra noi la materia imponibile è sotto la salvaguardia dei tribunali ordinari, ed il progetto attuale non ha neppure fatto differenza di forma di procedura, sicchè noi non abbiamo a temere abusi per parte dell'amministrazione, se pure potesse avere tentazione di abusi. Queste sono le osservazioni che mi sono creduto in dovere di sottoporre alla Camera.

MINERVINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Su quale emendamento?

MINERVINI. Su quello del deputato Castellano.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINERVINI. Le ragioni che adduceva il regio commissario accennerebbero ad essere nei nella necessità fatale di dover mettere questa tassa anche sull'incognito.

La tassa è certamente un bisogno, una necessità, che non tralascia però di essere una gravezza; io non trovo quindi come, allorquando la legge non può qualificare un atto, possa quegli che esige la tassa divenire egli il giudice. Il più pericoloso vizio di una tassa è quando l'arbitrio dell'uomo s'interpone tra il disposto della legge ed il contribuente, e pericolosissimo sarebbe in questa legge, nella quale si vorrebbe far imperare l'analogia, ossia volere lasciar giudice quegli che deve tassare; in tal caso quest'individuo sarebbe superiore al Parlamento stesso.

In questioni di tanta importanza, il legislatore deve andare a rilento prima di accordare una tale autorità fuori della legge; egli deve dichiararsi esplicitamente allorchè qualifica taluni atti; la tassa è cosa sempre odiosa, anche quando la più grave necessità la consiglia; è un'amministrazione di mali necessari, ma sempre mali. Intendiamoci davvero, lasciamo le utopie dottrinarie; si tassi quello che senza discussione la legge definisce e può definire; non introdùcasi l'arbitrio anche in una materia per sè stessa odiosa.

Quindi io credo che la proposizione dell'onorevole Castellano debba essere accolta, e prego la Camera di volere penetrarsi delle ragioni che venne il medesimo esponendo, nonchè delle ragioni che l'altro oratore preopinante (del quale non ho in pronto l'onorevole nome) veniva bene ed acconciamente esponendo. La legge, che deve sapere meglio di tutti, può e deve definire; ove il dubbio stia, l'applicazione della tassa non deriverebbe dalla legge, dall'arbitrio invece, e quindi sarebbe cosa affatto esorbitante ed incostituzionale. Se anche ad un atto dubbio si volesse imporre una tassa, perchè stare all'arbitrio di una tassa graduale rimessa all'agente del potere, e non fia meglio, per esempio, raddoppiare la tassa fissa in cotesto caso? L'arbitrio sarebbe evitato; un maggiore introito, per converso, sarebbe raggiunto, e legalmente; quindi non saprei rendermi ragione del perchè si voglia disconoscere cotanta evidenza. Quale fatalità ci sospinge a cotesto metodo, se siamo per fare la legge e non per venerare un progetto, il quale, con le migliori intenzioni del mondo, urta nei principii, nei modi, nel fine, con le

norme nomotetiche di tutti gli uomini competenti nella materia.

TONELLO, relatore. La Commissione, per quanto creda che il primo degli emendamenti proposti dal deputato Castellano non sia affatto necessario, siccome non fa altro che mettere più esplicitamente in armonia l'articolo 5° col 4, la Commissione non fa difficoltà a che tale emendamento venga ammesso.

Non potrebbe però accettare il secondo, in quanto che, ove fosse accolto, verrebbe escluso l'ultimo alinea dell'articolo proposto dal Ministero. La Commissione crede che questo alinea debba essere mantenuto, cioè che si debba ammettere l'analogia nella materia della quale si discorre.

E qui faccio presente alla Camera che tante sono le frodi, tanti i sutterfugi che si vanno adoperando da coloro che tentan contravvenire a questa legge, che, qualora essa voglia essere tassativa nei varii casi in cui la tassa proporzionale si debba pagare, facilmente avverrà che molta materia tassabile verrà sottratta alla legge stessa.

Diceva l'onorevole Piroli che in Francia non si è mai ammesso quest'argomento d'analogia, e che appunto relativamente al medesimo innumere liti si sono mosse.

Osservo in primo luogo che in Francia non si ammise l'analogia in quanto non era introdotta nella legge, e qui si tratta di introdurla. Si sono elevate innumerevoli questioni relativamente a questo argomento, appunto perchè la legge non concedeva la facoltà di procedere per analogia. Quando si possa ciò fare, diminuiranno molto le frodi e i sutterfugi, e scemerà anche il numero delle liti.

Risponderò poi a quanto notava l'onorevole Minervini, il quale diceva: ammessa l'analogia, farete il ricevitore delle contribuzioni giudice della tassa che si deve pagare.

Faccio avvertire che la legge ammette bensì l'analogia, ma non sta nella facoltà del ricevitore di determinare se essa debba aver luogo o no.

Procede per analogia; ma se il contribuente crede di non sottoporsi alla tassa che viene indicata dal ricevitore, ha il ricorso ai tribunali. Diceva molto bene il commissario del Re, che questa legge lascia la questione di cui ora disputiamo nel diritto comune, la sottomette al giudizio dei tribunali ordinari, e quindi non c'è a temere che la facoltà di procedere per analogia possa essere pericolosa. Sarà un grande argine alle frodi; ma io non credo che i contribuenti abbiano a lagnarsene.

Quindi la Commissione, ammettendo, come diceva, il primo degli emendamenti proposti dall'onorevole Castellano, non potrebbe accettare il secondo.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Piroli.

PIROLI. Rinuncio alla parola che aveva chiesto unicamente per rettificare quello che l'onorevole Tonello mi ha fatto dire, e che non ho detto, e mi rimetto alle cose già dichiarate.

PRESIDENTE. Siccome il deputato Piroli ha chiesto la divisione, pongo separatamente ai voti le tre parti di questo articolo.

MINERVINI. Domando la parola.

La Commissione diceva che, se ci sarà dubbio, si andrà ai tribunali. Ora questa ragione la dà vinta al mio emendamento; imperocchè una legge, la quale prevede niente meno che, per metterla in applicazione, si avranno a far delle liti, è implicitamente condannata dalla coscienza universale. Pensatevi, e poi decidete.

PRESIDENTE. La Commissione ed il commissario del Re hanno ammesso l'emendamento del deputato Castellano sulla

prima parte di quest'articolo. Leggo dunque questa prima parte coll'emendamento testè accennato, e la pongo ai voti :

« La tassa proporzionale si applica in genere a tutti gli atti civili, giudiziari e stragiudiziali, che contengono obbligazioni, liberazioni, condanne, collocazioni e liquidazioni di somme o valori, ed a qualunque trasmissione di proprietà, d'usufrutto, uso o godimento di beni mobili o immobili, o di qualsiasi altro diritto reale, sia tra vivi, sia per causa di morte. »

(La Camera approva.)

Alla seconda parte, ossia primo alinea dell'articolo 5, il deputato Castellano propone il seguente emendamento, che però non è accettato nè dalla Commissione, nè dal commissario regio.

Ne do lettura :

« La tassa proporzionale è in ragione del valore della cosa, e l'articolo 99 della presente legge indica gli atti che vi sono soggetti. »

(Dopo prova e controprova, l'emendamento non è ammesso.)

Leggo l'alinea come era proposto dal Ministero e dalla Commissione :

« La tassa proporzionale è in ragione del valore della cosa, e la quota è determinata dall'articolo 99. »

(È approvato.)

Quanto all'ultima parte dell'articolo 5, ha sentito la Camera che il deputato Piroli ne propone la soppressione.

Pongo dunque ai voti quest'emendamento soppressivo.

(Dopo prova e controprova, non è accettato.)

Pongo ai voti l'ultima parte dell'articolo 5 :

« Quando un atto è per sua natura soggetto a tassa proporzionale, e non è esplicitamente indicato nell'articolo 99, la quota della tassa si determina per analogia, prendendo a norma gli effetti dell'atto imponibile. »

(È approvata.)

Metto ai voti l'intero articolo.

(La Camera approva.)

« Art. 6. Non sono soggetti a tassa proporzionale :

« I beni stabili fuori del territorio del regno, qualunque sia il titolo pel quale si trasferiscono ;

« I beni corporali mobili quando non sono nel regno e si trasferiscono in causa di morte ;

« I crediti che si trasferiscono per causa di morte, quando il defunto creditore era straniero, ed inoltre non avea la sua ultima abituale residenza nel regno. »

MAZZA Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAZZA. Mi pare che, per rendere più precisa la redazione di quest'articolo, converrebbe dire : *gli atti riguardanti i beni*, perchè sono gli atti che si impongono a tenore degli articoli 1, 2, 5, 4 e 3.

Propongo per conseguenza che si dica :

« Non sono soggetti a tassa proporzionale :

« Gli atti riguardanti i beni, » ecc.

MINGHETTI. A me pare che questo articolo non sia abbastanza chiaro, e inoltre mi sembra che tutte le sue parti non derivino da un medesimo principio. Una tendenza comune prevale in tutti i paesi civili, e questa è che il forestiero debba godere di tutti i diritti civili come il cittadino ; mi sembra adunque logico che esso debba anche sottostare a tutti i pesi imposti nel regno.

Quindi mi parrebbe meglio desumere la ragione dell'imposta dall'essere, l'oggetto su cui cade, nel regno o fuori del regno, anzichè dall'individuo che lo possiede.

E per esprimere il mio concetto brevemente io direi così :

« Non sono soggetti a tassa proporzionale i beni stabili o mobili, ed i crediti esistenti fuori del territorio del regno, qualunque sia il titolo pel quale si trasferiscano.

« Al contrario i beni stabili, mobili e crediti ipotecari ed esigibili nel regno saranno tassabili, sebbene trasmessi da esteri e con atti stipulati all'estero, sia per titolo oneroso o gratuito. »

DUCHOQUÉ, commissario regio. Faccio osservare che il disposto dell'articolo 6 è influito dalle teorie dello statuto personale e reale ; lo statuto personale si applica anco fuori del territorio dello Stato a cui appartenga un individuo ; lo statuto reale si applica, e non si può a meno, per una ragione di giurisdizione territoriale nel luogo dove sono situati i beni ; quindi è verissimo che sembra che si tengano due misure diverse nello stabilire ciò che è stabilito da quest'articolo, ma si tengono due misure diverse in seguito all'influenza di un solo principio, che è quello che lo statuto personale del luogo cui appartiene un individuo lo perseguita dovunque vada, e lo statuto reale non può, per ragione di giurisdizione territoriale, andar al di là del territorio del luogo dove sono situati i beni che vorrebbero invertire colla legge.

Così la disposizione di quest'articolo relativa agli stabili è una disposizione di necessità che viene dall'applicazione delle disposizioni che si dicono reali ; altrimenti non vi sarebbe modo possibile di eseguire le disposizioni della legge ; giacchè, quando i beni sono situati fuori del territorio d'uno Stato, l'autorità di questo Stato non può pretendere d'avere influenza alcuna sopra gli stabili medesimi. Ciò che si riferisce ai beni mobili può a prima giunta parere che contraddica ad una teoria notissima del diritto romano, la quale dice che i mobili seguono la persona del proprietario. Però questa teoria è stata sempre limitata, ogni qual volta si trattò dell'applicazione di leggi di finanza, le quali non possono seguire una finzione di diritto, ma debbono seguire il fatto come è.

Quando i mobili sono fuori del territorio, non può la legge fiscale colpirli, non può la legge fiscale sorvegliare il loro movimento ; quindi alla medesima sfuggono necessariamente.

Ecco perchè in questo la legge finanziaria deve seguire la realtà delle cose, e non può tener dietro alla finzione del diritto civile, che è stata ammessa per altri bisogni, per altri oggetti, per conseguenze diverse. La difficoltà maggiore è rispetto ai crediti. A questo riguardo la giurisprudenza dei diversi paesi è stata molto fluttuante, ed è per questo che nel progetto si è inteso di fermare una massima, la quale non dia luogo a questione. D'altronde è stato considerato che, mentre da questa disposizione viene il vantaggio di stabilire un principio fisso che allontana contestazioni e liti, non è un principio dannoso alla finanza, perchè anco i crediti sfuggono da ogni indagine diretta, e solamente s'investono, senza bisogno di speciali disposizioni, negli atti accidentali che ne determinano il movimento.

Nè possiamo temere di urtare nelle disposizioni di altre legislazioni, onde avvenga che lasciamo beni colpiti fuori dello Stato che rimarrebbero così colpiti due volte o ne esentiamo altri che non sono colpiti all'estero. Perchè, se si prescinde da qualche oscillazione, che la giurisprudenza dei diversi paesi ha, come dicevo, rispetto al movimento dei crediti, rispetto agli immobili, rispetto ai mobili, le massime che ha seguito il progetto di legge che vi è presentato, sono massime ormai di diritto civile internazionale, dalle quali non dovevamo prescindere ; perchè è ormai tacito consenso di tutte le nazioni civili di seguire le regole di un tale diritto, che,

sebbene antico, pei più rapidi commerci e pel maggiore affratellamento dei popoli fu modernamente accertato e fatto di universale osservanza nelle leggi dei diversi paesi.

PRESIDENTE. Il deputato Minghetti ha la parola.

MINGHETTI. Io non saprei rispondere agli argomenti che l'onorevole commissario regio ha dedotti dalla giurisprudenza.

Il concetto che io ho espresso parte da un principio piuttosto economico. Secondo questo principio, il Governo tutela tutti i beni o immobili o mobili che sono nel regno. E tutto ciò che viene difeso e tutelato dal Governo, deve essere soggetto a tassa, siane il proprietario o straniero od indigeno.

Ecco il concetto semplicissimo...

DUCHOQUÉ, commissario regio. Domando la parola.

MINGHETTI.... che mi pare ancora collegarsi con quella tendenza di tutti i paesi civili, per la quale il forestiero è parificato nel diritto civile al cittadino.

DUCHOQUÉ, commissario regio. Se non m'inganno, non è veramente discordia tra me e l'onorevole Minghetti, perchè appunto (e forse io non aveva bene intese le sue parole, comunque chiarissime) le disposizioni di questa legge tendono a far sì che il peso della tassa si subisca colà dove si spiega la protezione della legge.

Il peso per la trasmissione degli immobili si sostiene sotto l'influenza delle leggi del luogo dove gli immobili si trovano; quindi su questo siamo d'accordo. Il peso sulle trasmissioni di mobili parimenti si regola dalle leggi vigenti dove questi mobili si trovano. E qui, se non si segue la finzione legale del diritto civile, si è perchè abbiamo bisogno di andar dietro alla realtà; ma, andando dietro alla realtà, mi pare che si ottenga quanto annunzia di desiderare l'onorevole Minghetti.

Non mi dilungo sulla necessità che, quanto ai mobili, si tenga questo principio, perchè ho detto che non vi sarebbe modo di fare altrimenti, giacchè non abbiamo sorvegliatori fuori Stato per vedere quali mutazioni subiscano i mobili che appartengono ad uno statista. La finzione del diritto civile non può applicarsi ai mobili fuori dello Stato; prova ne sia che, quando quei mobili venissero dall'estero nello Stato, niuno vorrebbe sostenere che non avessero a subire l'onere della legge doganale, appunto perchè le leggi fiscali in tutti gli Stati di questo mondo stanno sulla realtà, e non si appoggiano a delle finzioni di diritto inventate od ammesse per altri bisogni.

Quanto ai crediti, dirò che i crediti seguono veramente la persona; e quindi, quando un individuo si trova di passaggio nello Stato, non so come si potrebbe pretendere di regolare il movimento dei crediti in modo diverso da quello che abbia deciso la legge o del suo domicilio d'origine o del suo domicilio d'elezione.

Un forestiero che si trova qui domiciliato certamente, ed in questo mi accordo coll'onorevole Minghetti, come gode dei diritti che vengono dalle leggi del luogo del domicilio, così deve subirne gli oneri; e come la sua successione, per esempio, si aprirebbe qui colle leggi del paese, colle leggi del paese parimenti si regolerebbe il pagamento delle tasse relative. Ma poi soggiungo che in pratica la questione relativa ai crediti (e per questo abbiamo creduto di poterla largamente risolvere) è una questione di poca importanza finanziaria, giacchè per colpire questi crediti bisogna proseguirne il movimento; e ciò è più o meno in relazione agli atti, e così è in ragione degli atti che si regolerà la percezione delle tasse.

PRESIDENTE. Il deputato Tonello ha la parola.

TONELLO, relatore. Io aveva domandato la parola per rispondere alle obiezioni di forma mosse a questo articolo dall'onorevole mio amico Mazza, e alle obiezioni di sostanza sollevate dall'onorevole Minghetti; tacerò di queste seconde, a cui venne, a mio avviso, completamente risposto dall'onorevole commissario regio, e mi limiterò ad osservare alcunchè sull'emendamento del deputato Mazza.

Egli intendeva che la parola *atti* si sostituisse alla parola *beni*, a cui si riferisce l'articolo. Io credo che non si debba qui ammettere tale proposta, perchè veramente si tratta di esimere dalla tassa proporzionale i beni, e non gli atti. Gli atti, quantunque fossero seguiti fuori Stato, e riguardassero beni immobili o mobili, od azioni fuori Stato, tuttavia, quando se ne volesse far uso nel regno, dovrebbero essere registrati. Si tratta adunque non di esentare gli atti dall'obbligo della registrazione, ma bensì di esimere i beni dalla tassa, e questi sono i beni indicati dall'articolo 2.

Per esempio, un tale è morto *ab intestato*, lasciando beni nello Stato, e beni fuori Stato; non vi è atto che si debba sottoporre alla registrazione, ma vi sono beni da assoggettare alla tassa. I beni posti fuori dello Stato non vi sono sottoposti.

Mi pare adunque che non sia opportuno ammettere l'emendamento dell'onorevole Mazza, ma che si debba mantenere l'articolo quale venne proposto.

PRESIDENTE. Siccome i due emendamenti, l'uno dell'onorevole Mazza, l'altro dell'onorevole Minghetti, sono assolutamente diversi fra loro, devono discutersi separatamente; ed essendo il secondo più largo del primo, così debbe avere la precedenza. Parleremo poi di quello del deputato Mazza.

Il deputato Minghetti chiede ancora di parlare?

MINGHETTI. Io approfitterò della facoltà che dà il regolamento di poter parlare tre volte.

Voci. Due! due! (*ilarità*)

MINGHETTI. (*Sedendo*) In tal caso rinunzio alla parola.

Altre voci. Parli! parli!

PRESIDENTE. (*Rivolgendosi all'oratore*) Il regolamento concede la facoltà di parlare due volte, ma la Camera le permette di parlare tre volte.

MINGHETTI. Non abuserò di questa facoltà. Mi sembra che accostandosi in molte parti il mio concetto con quello del regio commissario, non sono però identici.

L'alea 3 parla di esenzione di tassa pei *crediti che si trasferiscono per causa di morte, quando il defunto creditore era straniero, ed inoltre non aveva la sua abituale residenza nel regno.*

Qui dunque il principio è diverso da quello che io ho cercato di far prevalere.

Per me il credito esigibile nel regno, e tanto più poi se è ipotecato, lo riguardo senza considerazione della persona che lo possiede, perchè trovo che viene tutelato dalle leggi e dai tribunali dello Stato.

Il mio emendamento, lo ripeto, è semplicissimo, perchè desume la tassa non mai dalla persona, ma dalla cosa, se questa sia sotto la tutela della società nostra o di altra.

Rileggerò il mio emendamento:

« Non sono soggetti a tassa proporzionale i beni mobili e crediti esistenti fuori del territorio del regno, qualunque sia il titolo pel quale si trasferiscono. »

Fin qui mi pare che siamo d'accordo.

« Per lo contrario gli stabili, mobili e crediti ipotecati ed esigibili nel regno saranno tassabili sebbene trasmessi da esteri e con atti stipulati all'estero sia per titolo oneroso, che gratuito. »

PRESIDENTE. Domando se quest'emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

La parola è al deputato Pirolli.

PIROLLI. Me la riservo dopo, nel caso non sia ammesso l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento. . . .

DUCHOQUÉ, commissario regio. Domando la parola.

Mi pare che quest'emendamento, quand'anche fosse ammissibile, non si potrebbe accettare con quest'estensione.

DE CESARE. Domando la parola.

DUCHOQUÉ, commissario regio. Qui bisogna distinguere il caso della successione dal caso di qualunque altro mutamento o movimento dei crediti. Nel caso della successione è impossibile ammettere che la tassa, quando una successione è aperta all'estero, si applicherà nello Stato nel quale non si è aperta la successione. Se avrà bisogno colui che ha succeduto, per una successione aperta all'estero, di fare degli atti per l'interesse suo ed in relazione ai suoi crediti nello Stato, questi atti certamente saranno quivi sottoposti a tassa proporzionale o fissa, secondochè porti la loro natura; ma quanto alle tasse che veramente si percepiscono per l'acquisto dell'ente morale eredità, io credo che sia molto pericoloso lo stabilire che si abbiano a percepire secondo la legge del luogo nel quale la successione non si è aperta.

Ripeto che a questo riguardo la giurisprudenza di tutti i paesi è stata molto oscillante; ma, per rapporto alle successioni, tutte convengono in questo, che i pesi relativi alle medesime devono regolarsi dalla legge del luogo nel quale la successione si è aperta, a meno che si tratti di beni immobili od anco di beni mobili posti in uno Stato diverso.

Se la Camera accetta la proposta messa innanzi, io credo che noi diamo adito a distinzioni molto incerte e contestabili, senza procurare utile valutabile per la finanza.

PRESIDENTE. Il deputato De Cesare ha facoltà di parlare.

DE CESARE. Oltre alle ragioni addotte dal regio commissario, ve ne sono altre che riguardano il commercio straniero. I commercianti stranieri possono avere delle cartelle del debito pubblico, e, se si ammette l'emendamento Minghetti, questa questione viene a pregiudicarsi.

Per questo motivo credo che siffatta proposta si debba respingere.

D'ONDES-REGGIO. Mi permetto, signori, di sottomettermi qualche idea intorno a questa distinzione, su cui molto ha fatto assegno il regio commissario, di statuto reale e di statuto personale, e dalla quale poi si è cavata la conseguenza che, trattandosi degli stranieri, non si potrebbe, in certo modo, far altrimenti che come viene stabilito nel progetto di legge in discussione.

Gli statuti personali riguardano lo stato e la capacità delle persone; gli statuti reali riguardano i beni di qualunque specie. Uno Stato, in virtù della sua sovranità, stabilisce gli statuti reali o le leggi sui beni immobili o mobili che si trovino entro il suo territorio, sia che appartengano ai nazionali, sia che appartengano agli stranieri. Se l'appartenere agli stranieri portasse che lo Stato non avesse la facoltà di fare le leggi pei medesimi beni, seguirebbe che egli verrebbe esautorato di parte precipua di sua sovranità, e resterebbe in balia di stranieri il mutare le leggi d'uno Stato intorno ai beni acquistando i medesimi, ed in uno Stato sarebbero tante leggi riguardanti i beni, quanti gli stranieri che li possedessero. Quindi, qualunque alienazione a titolo oneroso o gratuito si facesse dei beni che si trovano in uno Stato,

non si possono fare violando le leggi di quello Stato, non ostante che gli atti si fossero fatti in un altro Stato, quindi la successione che si apre in un altro Stato non muta le leggi riguardanti i beni che si trovano nello Stato. Questi sono i principii generali di diritto internazionale privato europeo. Dondechè chiaro sorge che uno Stato può gravare di tasse i beni immobili o mobili che si trovino nel suo territorio, posseduti sieno dai nazionali o da stranieri. Dondechè reputo conveniente adottare l'emendamento proposto dall'onorevole Minghetti.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del deputato Minghetti, il quale è così concepito:

« Art. 6. Non sono soggetti a tassa proporzionale i beni stabili, mobili ed i crediti esistenti fuori del territorio del regno, qualunque sia il titolo pel quale si trasferiscono.

« Al contrario gli stabili, mobili e crediti ipotecati od esigibili nel regno saranno tassabili, sebbene trasmessi da esteri e con atti stipulati all'estero, sia per titolo oneroso o gratuito. »

(Dopo prova e controprova, è ammesso.)

DISCUSSIONE INTORNO AD UNA DOMANDA DEL DEPUTATO BOSCHI PER AUTORIZZAZIONE AD ESSERE TRADOTTO IN GIUDIZIO.

PRESIDENTE. Prima di procedere oltre nella discussione di questa legge, debbo dar lettura alla Camera d'una lettera che mi perviene da uno dei nostri colleghi, il deputato Boschi, con istanza che le sia immediatamente letta. (Segni d'attenzione)

« Torino, 18 dicembre 1861.

« Onorevolissimo signor presidente della Camera dei deputati.

« Una necessità, che per ogni onest'uomo è suprema, quella di provvedere al proprio onore, mi spinge a dirigere la presente alla S. V. onorevolissima, pregandola a voler darne comunicazione alla Camera.

« Pervenne giorni sono a mia notizia ch'erasi diffusa una voce, originata da non so quale malevolenza a mio riguardo, la quale ascriverebbe a me fatti riprovevoli e delittuosi accennati da parecchi giornali e da questi riferiti ad un alto funzionario del Ministero dei lavori pubblici di cui si taceva il nome.

« Il modo con cui erano fatte quelle pubblicazioni m'impediva, secondo l'avviso de' miei consulenti legali, di potere efficacemente muovere querela ai tribunali per diffamazione e calunnia contro quei periodici; però, tardandomi d'invocare l'azione della giustizia a solenne schiarimento della verità e della irrepreussibilità della mia condotta di pubblico funzionario e di cittadino, ho risoluto di sporgere io stesso istanza alla competente autorità giudiziaria, perchè venga prontamente istituito regolare procedimento al riguardo, e questa risoluzione ho già mandato ad effetto stamane colla presentazione della formale istanza all'ufficio del procuratore generale del Re presso questa Corte d'appello.

« Siccome però io mi sono in tal modo spontaneamente rivestito della persona di accusato in criminale giudizio, e stante la mia qualità di deputato non potrebbe un giudizio siffatto instituirsi senza il consenso della Camera a tenore dell'articolo 43 dello Statuto fondamentale del regno, mi affretto a porgere calda preghiera alla Camera dei deputati acciò voglia esprimere il suo assenso a tale uopo, onde possa

l'autorità procedente fare tutto il compito suo senza ostacoli ed esitanze.

« Ho per fermo che la Camera, penetrata dalla gravità del movente di questa mia domanda, vorrà senza ritardo aderirmi, perocchè, se è grande l'onore di sedere fra i rappresentanti della nazione, si fa per ciò appunto più rigoroso il debito in ciascun deputato di sedervi senza dar luogo mai pure al sospetto ch'esso abbia un solo istante dimenticate le leggi dell'onore e della probità.

« Nel comunicarle copia della mia istanza al Pubblico Ministero, ho l'onore di rassegnare alla S. V. onorevolissima gli atti del mio distinto ossequio. »

Interrogo la Camera se intenda dare il suo assenso a che si proceda a termini dell'istanza mossa dal deputato Boschi.

PIROLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIROLI. Io debbo dichiarare che in questo momento non potrei prendere nessuna determinazione, e prego la Camera di voler differire a domani la sua risoluzione. È questa una cosa così nuova, mi si presenta in aspetto di tanta gravità, che mi pare debba essere considerata maturamente. È da vedersi se a termini di diritto possa, nelle circostanze del fatto presente, il deputato stesso fare la richiesta che ci è stata letta, o se essa debba venire dall'autorità giudiziaria. Insomma, ripeto, la cosa è di tale gravità, che parmi sia conveniente sospendere qualunque decisione.

PRESIDENTE. Leggo l'articolo 45 dello Statuto. Esso è così concepito :

« Nessun deputato può essere arrestato, fuori del caso di flagrante delitto, nel tempo della Sessione, nè tradotto in giudizio in materia criminale senza il previo consenso della Camera. »

Siccome il deputato Boschi avrebbe fatto egli stesso istanza perchè si istituisca un giudizio contro di lui, così egli chiede che la Camera voglia prestare il suo assenso al procedimento.

MACCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MACCHI. Signori, è già la seconda volta, in pochi giorni, che la Camera è chiamata ad occuparsi di un doloroso argomento; ad occuparsi, cioè, del modo di rivendicare l'onore di due suoi colleghi, che sgraziatamente, per inauditi e crudeli attacchi, l'ebbero offeso.

Quando un uomo, il quale ha percorso lungo tratto di una vita onorata, ed ha fatto una lunga carriera in modo finora irreprensibile, in questo momento lo vediamo soccombere sotto il peso di una voce di una orribile accusa, io credo che non si possa moralmente lasciarlo sotto questo peso un momento più del bisogno.

Se invece di essere caduto sotto questa disgrazia, perchè finora la voglio credere una disgrazia, il nostro collega fosse caduto materialmente per terra ed invocasse da noi un soccorso per poter sorgere il più presto possibile, noi non staremmo a discutere se convenga o no l'aspettare l'indomani, ma correremmo, senza badar altro, a salvarlo di un subito.

È per questo che, dal momento che lo stesso Boschi viene con sì caldo accento a cercare da noi l'autorizzazione di potere, costituendosi come accusato, ottenere il più presto possibile la facoltà di provare la sua innocenza, io non credo che la Camera possa esitare un istante a concedergli questa facoltà da lui con tanta insistenza richiesta.

Prego pertanto la Camera a votare favorevolmente dietro l'istanza del signor Boschi.

D'ONDES-REGGIO. Io avrei veramente desiderato che si

fosse atteso sino a domani a prendere una decisione, poichè dei dubbi possono concepirsi sulla medesima.

Lo Statuto dice che, per essere un deputato tradotto in giudizio, è necessario il previo consenso della Camera. Il che suppone che la Camera pria di dare il consenso esamini la bisogna, quindi maturamente si determini a darlo o no. Si offre intanto un caso nuovo, ed è che chiede il consenso della Camera affine di poter essere tradotto in giudizio colui, sul quale appunto cade alcuna imputazione. Ma cotale imputazione ha alcun fondamento, indizi vi sono o no? Se mai alcuno indizio non sia, se non vi sieno che voci vane, come noi possiamo dare il nostro consenso a siffatta domanda? (*Rumori*)

PRESIDENTE. Favoriscano di tacere.

D'ONDES-REGGIO. È una gravissima questione, perchè si tratta della nostra inviolabilità e di decisioni importanti della Camera.

Fate conto che non fosse egli che l'avesse domandato. (*Interruzione*)

Voci. Ma la cosa cambia!

PRESIDENTE. Favoriscano di lasciar parlare l'oratore.

D'ONDES-REGGIO. Sappiamo che il diritto penale stabilisce che non basta la sola confessione del reo per farlo condannare. Ora non altrimenti, la domanda che fa un deputato per essere tradotto in giudizio non basta perchè io vi accconsenta. Le teoriche giuridiche stanno tra loro connesse, ed a vicenda si chiariscono e confortano. Sotto l'impressione dell'onore suo leso, nel caldo della sua immaginazione viene in certo modo con questa domanda a costituirsi come se fosse un reo (*Rumori*), mentre non lo sarà; quindi io non darò il mio consenso; secondo me, non è il caso preveduto dallo Statuto per lo quale si richiede il consenso della Camera. Prosegua egli le sue istanze presso il procuratore generale, e se mai quindi gli atti istruttori giungeranno a quel punto che per procedere oltre bisogna il consenso nostro, ed allora, esaminati i documenti, lo daremo o lo negheremo.

BROGLIO. Ho chiesto di parlare per fare la stessa proposta che fu messa avanti dall'onorevole Pirolì, onde la Camera acquistasse tempo a decidere sulla domanda dell'onorevole Boschi.

Il discorso tenuto ora dal deputato D'Ondes-Reggio dimostra vieppiù l'opportunità di questa proroga. È infatti necessario chiarire le nostre idee intorno ai fatti e alla questione di diritto. Nè si oppone menomamente a questa domanda il discorso dell'onorevole Macchi, sebbene egli siasi giovato d'un paragone, che non so quanto calzì, della caduta materiale d'un individuo. Varrebbe la sua argomentazione, se taluno di noi proponesse di non andarlo ad aiutare perchè sorga. La questione sta tutta nel vedere se sia necessario il nostro concorso, la nostra autorizzazione, perchè egli sorga. Questa è una questione di diritto costituzionale gravissima, e mi parrebbe molto strano che si volesse così decidere sul tamburo, mentre l'aspettare a domani a dare una decisione non può pregiudicare l'onore e la condizione del deputato Boschi.

CARUTTI. Questa non è questione di maggioranza o di minoranza (*Movimenti*); tuttavia mi rincresce di dovermi discostare dall'opinione dell'onorevole preopinante che siede da questo lato. (*Oh! oh! a sinistra*)

Ne dirò il motivo. L'onorevole deputato d'Ondes-Reggio ha svolta una tesi che deve essere molto attentamente pesata dalla Camera prima di prendere una risoluzione. Egli ha detto che noi dobbiamo considerare se l'accusa di cui si tratta offre qualche principio di prova di reità, e che soltanto dopo questo esame potremo dare il consenso che ci si richiede. Eb-

bene, questa dichiarazione deve per l'appunto trattenerci dall'accettare qualsivoglia proposta sospensiva; perchè se, dopo più minuto esame dei fatti, noi consentissimo alla domanda, che cosa si verrebbe a concludere? Si verrebbe a concludere che noi abbiamo riconosciuto un principio di reità nel nostro collega. (*No! no! Bisbiglio*)

Io ripeto, qualunque sieno i segni di dissenso che ascolto, che tale e non altra sarebbe la logica conclusione che si trarrebbe dal nostro consentimento, se si adottasse la teoria del deputato D'Ondes.

Se la domanda fosse mossa dall'autorità giudiziaria, allora si potrebbero utilmente invocare i precedenti della Camera. Infatti, è verissimo che la Camera altre volte ordinò che la richiesta sporta dall'autorità giudiziaria fosse regolarmente mandata agli uffici, affinché se ne facesse relazione, e sopra di questa si deliberasse; ma qui il caso è del tutto diverso.

Qui si tratta di un nostro collega che viene ad invocare egli stesso una facoltà che gli è necessaria a purgarsi da una incolpazione gravissima, da una calunnia atroce. Questa per me è una questione d'onore, e perciò non esito ad affermare coll'onorevole Macchi che la Camera ha il dovere di aderire incontante, e senza ritardo alla domanda che un uomo offeso nell'onore presenta a quest'Assemblea di uomini onorati.

PRESIDENTE. Il deputato Leardi ha la parola.

LEARDI. Io mi associo completamente a coloro che hanno proposta la sospensione.

Io credo la quistione abbastanza grave per non essere decisa, come si dice, su due piedi.

Tuttavia, se la Camera credesse di mandar la cosa a partito questa sera, io mi opporrei a che la domanda dell'onorevole nostro collega deputato Boschi fosse accettata.

Io credo che la Camera allora soltanto debba dare il suo consenso, perchè sia intentato un procedimento, quando ci è una domanda dell'ordine giudiziario. (*Rumori, movimenti diversi*)

Io lodo altamente la giusta suscettività dell'onorevole deputato Boschi; io credo che la Camera debba dargli atto di questa sua lettera; credo che, quando l'autorità giudiziaria venisse a domandarci d'intentargli un processo, sarebbe questo un motivo di più per accordarle il permesso; ma intanto io credo che la Camera, per una suscettività d'onore, per quanto legittima, non debba accordare tale facoltà, ma solo debba darla quando è domandata dai magistrati legittimi, i quali soli debbono conoscere se queste maldicenze meritino che s'istruisca un processo, oppure se meritino di essere abbandonate all'oblio. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Il deputato Massari ha facoltà di parlare.

MASSARI. A me pare che la questione sia semplicissima, e basti ricondurla a' suoi veri termini per scioglierla immediatamente.

Di che si tratta, o signori? Di un nostro collega, il quale si stima lesa nel suo onore, e cerca tutti i mezzi per ottenere una solenne riparazione; egli invita la Camera, prega i suoi colleghi a volergli dare il mezzo di ottenere questo giusto scopo. (*Molti deputati domandano la parola. — Rumori*)

Io domando ai miei colleghi: con qual diritto, con quale facoltà essi respingerebbero una domanda così semplice, così naturale? (*Bene! Movimenti diversi*)

PRESIDENTE. Il deputato De Blasiis ha facoltà di parlare.

DE BLASIIIS. In appoggio di quanto diceva l'onorevole Massari, osservo che la facoltà che ha la Camera di dare il permesso perchè un deputato possa essere tradotto in giudizio, deve intendersi certamente a favore di questo deputato, e non contro di lui. Ora, se noi rimettiamo a domani

la nostra adesione, che cosa ne avverrà? O noi la rifiutiamo, ed allora veniamo ad attraversare l'onesta impazienza che ha di redimere il suo onore da una tremenda accusa il nostro collega; o noi l'accordiamo, e si reputerà accordata con cognizione di causa e dopo aver resi schiarimenti sul proposito, ed allora aggraviamo la condizione già abbastanza dolorosa del nostro collega, poichè veniamo in qualche modo a riconoscere gravi indizi di colpeabilità in esso. Altro è decidere la cosa sull'istante, senza pregiudicarla, altro è differirne la decisione a domani, il che implica un giudizio pensato sulla natura dell'incolpazione. (*Movimenti in senso diverso*)

Al contrario, se noi adesso accordiamo facoltà al nostro collega di sottoporsi ad un giudizio sulla semplice sua richiesta, veniamo ad aprirgli la via di chiarire spontaneamente il suo onore compromesso; ed a questo non dobbiamo, non possiamo denegarci, poichè niuno meglio dell'interessato è giudice di quello che meglio convenga a mettere in chiaro la propria innocenza.

Propongo adunque che la Camera dichiari non aver nulla in contrario alla dimanda avanzata dall'onorevole deputato Boschi. (*Ai voti! ai voti!*)

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Ricciardi.

RICCIARDI. Io credo che il nostro onorevole collega Boschi abbia un mezzo semplicissimo a vedere lavato il proprio onore, quello di dare la sua dimissione. (*Oh! oh! Rumori a destra*) Una volta che i tribunali avranno pronunciato sul di lui conto, riuscito innocente, siccome io spero, egli si ripresenterà agli elettori e potrà rientrare in quest'aula colla fronte alta. (*Ai voti! ai voti!*)

PRESIDENTE. La parola è al deputato Busacca.

BUSACCA. Domando perdono alla Camera se credo che la questione sia ben diversa. Io sono d'avviso che si aspetti a decidere definitivamente domani; ma non per alcuna delle ragioni addotte dall'onorevole D'Ondes.

Io credo che senza gravissima necessità dobbiamo astenerci dal pronunziare il più piccolo giudizio sulla colpeabilità o non colpeabilità di un nostro collega.

Ma vi è un'altra ragione che si oppone al voto immediato, ed è la seguente: è necessaria l'autorizzazione della Camera, perchè il signor Boschi possa da sè mettersi in giudizio? Questa è la questione che interessa risolvere, e che finora non mi pare siasi menomamente toccata.

L'articolo dello Statuto è una garanzia data al deputato per la sua indipendenza; ma, quando il deputato si presenta egli stesso ad un tribunale e chiede un giudizio, non è più questione di garanzia; allora io credo che il miglior giudice sia egli stesso.

Chi può meglio decidere se al deputato convenga mettersi sotto un giudizio non è la Camera, è il deputato stesso.

Da questo ragionamento io deduco che il signor Boschi può oggi essere messo in giudizio, senza autorizzazione della Camera. Questa è la questione che si deve esaminare, ed io la credo chiara; ma, siccome mi sembra questione gravissima, pregherei la Camera di rimandarne a domani la soluzione.

CRISPI. Signori, una semplice osservazione. Io credo che l'articolo 45 dello Statuto non sia applicabile nella fattispecie. Rileggetelo, e ve ne convincerete.

Nell'articolo 45 dello Statuto si prevede il caso che un deputato possa essere tradotto in giudizio.

E quando si è tradotti in giudizio? Si è tradotti in giudizio, quando l'istruzione è fatta. Siamo noi in questo caso? Niente affatto.

Noi siamo nel caso in cui un deputato, il quale giustamente

si crede lesa nell'onore suo per una cattiva voce sparsasi nel paese, vienè a chiedervi il permesso perchè si possa procedere contro di lui.

Signori, non è a noi che deve dirigersi il deputato Boschi, perchè un processo possa essere istruito contro di lui. Egli deve dirigersi ai magistrati. I magistrati hanno il diritto di cominciare l'istruzione e di compierla; e quando dall'istruzione risulterà che ci fossero le prove del reato di cui il nostro collega vuoi imputato, allora il Pubblico Ministero si rivolgerà alla Camera, e chiederà l'autorizzazione perchè il signor Boschi possa essere tradotto in giudizio. (*Segni di assenso*)

Signori, vi diceva l'onorevole deputato D'Ondes che non bisogna così facilmente spogliarci delle prerogative parlamentari.

Qui non è in causa soltanto il fatto del signor Boschi; è in causa l'inviolabilità dei deputati.

Se ad ogni indizio, se ad ogni querela che possa esser sporta contro un deputato fosse permesso al Pubblico Ministero ed anche a qualsivoglia giudice di poter chiedere a voi che lo autorizaste a procedere, voi non fareste altro se non che spogliarvi prima del tempo di un'inviolabilità, la quale la legge non vuole che voi cediate, finchè non venga il momento in cui il processo sia istruito, e che le prove del reato siano vere ed effettive. Io quindi propongo che si passi all'ordine del giorno, ed insisto perchè fin d'ora non si dia corso alla domanda del deputato Boschi.

PRESIDENTE. Il deputato Lanza ha facoltà di parlare.

LANZA. Lo spirito e la lettera dell'articolo 45 evidentemente tendono a garantire l'indipendenza del deputato e della rappresentanza nazionale; quest'articolo, adunque, si deve interpretare nel senso che nessun deputato possa essere distratto dalle sue funzioni come rappresentante della nazione, senza che vi sia il consenso della Camera e senza che si tratti di crimine. Ora, o signori, è il caso qui che si voglia fare violenza ad un deputato per tradurlo avanti ad un tribunale? No, o signori; è il deputato stesso che chiede, per giustificare la sua condotta, per essere in grado di respingere delle insinuazioni calunniose, di potersi costituire come accusato. Dunque voi negate ad un deputato il mezzo di potersi giustificare; quindi una disposizione dello Statuto, la quale è un favore, una garanzia pel deputato, la convertite contro di lui coll'impedirgli che egli possa e come cittadino...

Voci. No! no! (Mormorio)

PRESIDENTE. Favoriscono di far silenzio.

LANZA.... e come funzionario pubblico e come rappresentante della nazione respingere da sé delle accuse ingiuriose, delle calunnie. Io credo che con ciò voi peggiorereste la condizione del deputato, invece di favorirla, giacchè il semplice cittadino avrebbe quella facoltà che voi neghereste al deputato.

È un fatto che il deputato Boschi non può dare una querela di calunnia, senza che immediatamente si costituisca come accusato, cioè che metta in mora i suoi accusatori, i suoi calunniatori di dar le prove. Quindi vedete come siano collegate tra di loro queste due condizioni di denunciare e di accusato.

E perchè volete ritardare di concedere a questo vostro collega la facoltà di purgarsi di un'accusa che egli crede calunniosa? Io trovo che questa ripugnanza manifestata in alcuni di noi non può essere giustificata da alcun interesse pubblico, da alcun diritto che si voglia far rispettare, ma che tenderebbe unicamente a differire, a dilazionare, quasi ad

impedire che un deputato possa giustificarsi e respingere prontamente da sé un'accusa che egli crede calunniosa. Dunque io credo che questa domanda si debba assolutamente secondare.

Supponiamo, per esempio, che il fisco non credesse di procedere, perchè non vi fossero sufficienti indizi di prova contro di lui; ma per questo dunque volete che il deputato Boschi rimanga sotto l'impressione di quelle calunnie che vennero già espresse nei giornali e nei crocchi contro di lui? Credo che voi non lo permetterete. Pensiamo che quello che noi rifiutiamo ad un nostro collega, può avvenire che un giorno venga rifiutato a noi medesimi.

Fin qui non posso supporre altro, se non che le insinuazioni, le imputazioni contro il deputato Boschi sono prete calunnie; io suppongo questo, e finchè non sarà provato diversamente non recederò da questa mia convinzione.

Conosco il deputato Boschi da molti anni; si può dire quasi dall'infanzia, e quindi ho forse motivi ed argomenti più di molti altri per arguire che fin qui quanto si è detto contro di lui non sia altro che preta calunnia.

Tutti oramai andiamo soggetti a calunnie che sono pur troppo il vezzo de' nostri tempi; per conseguenza, se le occasioni di lanciar calunnie contro uomini onorandi sono così frequenti, noi dobbiamo esser larghi a somministrare loro i mezzi di potersi difendere, e prontamente difendere.

La calunnia, signori, inprime dei solchi così profondi, che, quando la riparazione vien tardi, pur troppo non cancella tutti i perniciosi effetti che lascia dietro di sé; concediamo quindi i mezzi di poterla distruggere al più presto.

PANATTONI. Se il deputato Boschi dovesse restare sotto il peso di una calunnia; se io dovessi impedirgli l'esercizio del prezioso diritto di difendersi, io aderirei alla sua richiesta. Ma innanzi tutto bisogna considerare che due sono i modi coi quali un diffamato può aver soddisfazione delle cose azzardate contro di lui.

Il primo modo è quello di presentare una querela di diffamazione o d'ingiuria; e questo diritto attivo niuno può contenderlo all'onorevole Boschi.

L'altro modo è quello che, quando è rimproverato a taluno un fatto che sia delittuoso, egli ne chieda la verificaione, come oggi vorrebbe dal deputato Boschi.

Certamente l'onorevole Boschi ha un diritto ineluttabile, quando chiede la verificaione delle cose vociferate; ed è lodevole il coraggio e lo zelo ch'egli rivolge, per così dire, contro di sé, onde avere quel trionfo che spera contro le imputazioni che crede fatte contro di lui.

Ma la domanda ch'egli rivolge al Pubblico Ministero, affinché proceda a suo carico, impegna forse immediatamente la Camera a deliberare in ordine all'articolo 45? Questa è la vera questione. Imperocchè l'articolo 45 suppone il caso che un membro di questa Camera sia in reato; vale a dire sia contro di lui già promossa l'azione penale ed istruita la procedura; in modo che egli, come dice l'articolo 45, trovisi in procinto di essere arrestato o chiamato in giudizio. L'azione penale, l'arresto e la chiamata in giudizio non dipendono però dai privati. Nessuno può muovere l'azione e il giudizio penale contro di sé. Ciò non dipende da altri che dal Pubblico Ministero. Questi, avendo da trasmettere l'azione penale, ossia da procedere sullo speciale del reato, ha l'obbligo di premettere la verificaione del fatto in genere; e se, mediante questa verificaione, viene a mancare di base la imputazione speciale, è evidente che l'azione criminale non procede altrimenti, fino alla contestazione del reato, ed all'arresto o chiamata in giudizio.

Ora, che cosa accadrà nel caso attuale? Se, come noi speriamo, l'onorevole Boschi non è colpito da quelle imputazioni che egli teme gli vengano scagliate, o se egli è diffamato indebitamente, sarà vendicato quel nostro collega dall'azione della legge contro il diffamatore. Ed allora il soggetto della questionata imputazione a carico di lui essendo svanito fino dai primordi, mediante la verifica del fatto in genere, il Pubblico Ministero ricuserà, malgrado le istanze del deputato Boschi, di procedere contro di lui. Così il giudizio, che non può cominciare a volontà del privato, non è giunto per anche, e potrebbe non giungere, al punto previsto dall'articolo 45 dello Statuto.

Ed allora l'onorevole Boschi avrà un più glorioso trionfo, inquantochè la sua innocenza non sarà da mettersi in dubbio, quando manca anche quel fatto e quel titolo di reato che gli si dice imputato. Pertanto io mi riassumo, concludendo che nel momento attuale non sia da accettarsi la domanda dell'onorevole Boschi, inquantochè egli non è per anche talmente compromesso da dover impegnare la Camera a deliberare sull'articolo 45. Così parmi di non contrariare al vero suo diritto; e lodo anzi quel senso di lodevolissima suscettività, con cui ha fatto vedere che egli non solamente non teme gli accusatori, ma che ha piena fiducia nella giustizia pubblica.

CRISPI. Il deputato Lanza è caduto in gravissimo errore. Non siamo nel caso che il deputato Boschi sia accusato, o che egli voglia essere sottoposto ad accusa; noi siamo nel caso in cui il deputato Boschi, credendosi imputato vagamente di una colpa ch'esso stesso non sa definire, vuole che s'istruisca contro di lui un processo. L'accusa (è bene che il deputato Lanza lo sappia) è il penultimo stadio del procedimento, e perchè l'accusa fosse ammessa, ci vuole un giudizio speciale. Non è dunque cotesto il caso presunto dal preopinante.

Al momento (ripeto quello che dissi poco fa) noi non abbiamo alcuna deliberazione da prendere, perchè non è impedito al giudice istruttore, al Pubblico Ministero, di poter cominciare la sua istruzione. Perchè s'istruisca un processo, non è necessario che si venga da noi a chiedere questo permesso; la cosa va da sè; l'istruzione può farsi regolarmente.

Io conosco il signor Boschi sin dal tempo del mio esiglio in Piemonte; e si assicuri il deputato Lanza che ho di lui tutta la stima, anche come amico particolare. Quindi non vorrei mancare anche dalla parte mia che gli si dessero i mezzi perchè egli uscisse onoratamente e come si conviene ad un gentiluomo dalla vaga imputazione che gli fu fatta. Ed ora, se mi oppongo alla sua domanda, non è già per togliere a lui la possibilità di discolarsi, ma perchè allo stato delle cose non posso, nè devesi applicare l'articolo 45 dello Statuto.

Signori, noi dobbiamo essere molto severi nello spogliarci di una guarentigia, che è necessario che le Camere abbiano; guarentigia che il legislatore volle talmente accordarci, sino ad aver limitato i casi in cui un rappresentante del popolo possa essere arrestato e portato in giudizio.

Il legislatore in ciò fu molto rigoroso; invece di dire che il deputato possa essere sciolto dalla sua inviolabilità appena imputato, volle che ciò sia quando è il caso di poter essere tradotto in giudizio; il che importa che il legislatore, finchè le prove non siano raccolte, finchè non ci siano tutti i mezzi da poter credere che un deputato possa essere dichiarato colpevole d'un reato, non volle che sia distratto dalle sue funzioni.

E poi, o signori, io domanderò a coloro i quali vorrebbero che noi oggi stesso accordassimo questo permesso: il Pubblico Ministero è stato consultato? Ha egli dichiarato se ve-

ramente è necessario il nostro permesso perchè proceda? Se il Pubblico Ministero lo avesse chiesto, allora sarebbe il caso di discutere se si dovesse o no accordarlo; ma finchè il Pubblico Ministero non esige la nostra autorizzazione per procedere contro il signor Boschi, io devo ritenere che il Pubblico Ministero non ne abbia bisogno, e che l'istruzione si possa fare senza dover ricorrere ad un permesso speciale della Camera.

Quindi insisto che si passi all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il deputato Macchi ha facoltà di parlare.

MACCHI. Il deputato Boschi si trova sotto un peso intollerabile di ignominiosa accusa, e vuole ad ogni modo togliersi di dosso questo peso il più presto possibile.

Egli, credendo che per ottenere tale intento fosse necessario il nostro consenso, è venuto a supplicarci perchè glielo concedessimo. Io credo che sia dovere della Camera, come lo sarebbe di ogni uomo onesto, di secondare il signor Boschi in questo suo desiderio.

A proposito della dolorosa istanza si sono divise le opinioni. Alcuni credono che non si debba accordare oggi la chiesta autorizzazione, quasi fosse necessario sapere se vi sia indizio più o meno di colpevolezza, e così vorrebbero si aspettasse a deliberare domani. (*Voci: No! no!*)

Invece il deputato Crispi dice che il signor Boschi non abbisogna punto del nostro consenso se vuol raggiungere il suo scopo, e propone l'ordine del giorno puro e semplice.

Ora io debbo dichiarare alla Camera che se essa, votando l'ordine del giorno puro e semplice, intende di dire al signor Boschi: noi non crediamo menomamente di ritardare neppure di un minuto il conseguimento del vostro troppo giusto desiderio; non crediamo di ritardare neppure di un istante la vostra riabilitazione, in quanto che voi potete procedere contro i calunniatori, senza bisogno del nostro consenso, in questo caso, ed unicamente in questo senso, io voterei l'ordine del giorno come venne proposto dal deputato Crispi.

SCOCCHERA. Debbo osservare che, deliberando ora, la Camera non si spoglia della sua prerogativa, anzi essa ritardando darebbe un'interpretazione ristrettiva allo Statuto.

Io domando se non è più onorevole per la Camera e per il deputato che noi diamo oggi la nostra adesione sulla domanda del deputato istesso, oppure che attendiamo la domanda del Pubblico Ministero.

Io sono d'avviso che si debba ora deliberare, e domando la chiusura.

PRESIDENTE. Essendo domandata la chiusura, la pongo ai voti.

(È adottata.)

Vi hanno tre proposte:

La prima è dello stesso deputato Boschi, perchè gli sia dato l'assenso... (*Rumori*)

Le leggo nell'ordine con cui mi sono giunte.

La seconda è del deputato Piroli, perchè si sospenda ogni deliberazione a questo riguardo.

La terza, del deputato Crispi, è così concepita:

« La Camera, ritenendo che l'articolo 45 dello Statuto non è applicabile nella specie, passa all'ordine del giorno. »

RESTELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RESTELLI. A me pare che, per dare un giudizio adeguato intorno agli ordini del giorno che ci vengono proposti, ci sia necessario sentire lettura dell'istanza che l'onorevole nostro collega, il signor Boschi, ha sporta (*Voci: No! no!*); perchè dipenderà dal sapere in quale termini precisi quella domanda fu presentata; dipenderà dall'esame di quell'istanza il deli-

berare se o no sia il caso dell'applicazione dell'articolo 45 dello Statuto; quindi inviterò il signor presidente a darne lettura.

PRESIDENTE. Essendo fatta istanza perchè sia data lettura della domanda presentata dal deputato Boschi al procuratore generale del Re, credo doverne dare lettura alla Camera, affinchè ella sia illuminata nella questione sulla quale ha da decidere.

« *Eccellentissimo signor Procuratore generale,*

« Parecchi giornali dello Stato, dei quali alcuni fogli unico alla presente, hanno in questi ultimi giorni accennato a gravissime imputazioni, che si andrebbero ascrivendo ad un alto funzionario del Ministero dei lavori pubblici. E qualche voce si è diffusa che allude a me, come a quell'alto funzionario a cui quelle gravi accuse si riferiscono.

« Queste accuse accennerebbero a fatti di prevaricazioni che si farebbero consistere in una supposta offerta di compensi illeciti che si vorrebbero da me accettati per disdicevoli influenze del mio ufficio in appalto delle ferrovie dell'Italia meridionale, ed in altra per egual causa relativamente alla concessione della ferrovia tra Vigevano e Milano.

« La reticenza del nome del calunniato nei suddetti stampati, la mancanza di sottoscrizione agli articoli diffamatorii, non mi porrebbero in grado di potere ottenere, con una querela contro i gerenti di questi periodici, un esito che in modo sicuro ed adeguato soddisfaccia alle esigenze dell'onore mio.

« Mi è però impossibile lo attendere più oltre che in modo più accessibile all'azione privata vengano quelle voci calunniose riportate da' fogli pubblici, od altrimenti diffuse, ed ho risoluto di farmi io stesso denunciare presso l'autorità giudiziaria dei fatti summentovati, facendo formale istanza perchè venga in ordine ai medesimi istituita una regolare procedura e sia portata in piena luce la condizione mia riguardo ai fatti predetti o ad ogni altro somigliante atto, che troppo ripugna a' miei principii di rigorosa onestà e delicatezza.

« Mi rivolgo quindi alla S. V. Ill^{ma}, anche invocando, ove d'uopo, il disposto dell'articolo 576 del Codice penale, perchè voglia nel modo più sollecito provvedere in proposito, e siccome nella istruzione di questo procedimento devo riconoscere che la mia persona diventa, per necessità di cose, persona d'inquisito, aggiungo l'offerta di quella cauzione che parrà del caso, onde, occorrendo, mi sia a tenore di legge accordata la libertà provvisoria.

« Il che, ecc.

« Torino 18 dicembre 1861. »

Leggo ora l'articolo 576, il quale è accennato in questa istanza :

« Articolo 576. Nel caso in cui, a seguito della imputazione, si procedesse dal fisco criminalmente o correzionalmente contro la persona diffamata, sarà sospeso il giudizio per il reato di diffamazione; e se il fatto od i fatti imputati risultarono provati, l'autore dell'imputazione non soggiacerà a pena veruna. Qualora poi i detti fatti non siano stati provati, la sentenza, nel dichiarare il diffamatore colpevole di calunniosa imputazione, lo condannerà alle pene rispettivamente stabilite per la diffamazione o pel libello famoso, che potranno estendersi anche a quelle per la calunnia, se risulterà dal procedimento che egli non aveva fondato motivo per crederli veri ».

È opportuno leggere anche l'articolo 577 :

« Sarà in tutti i casi facoltativo al diffamato stesso di fare

istanza, acciò il procedimento che s'istituirà contro l'autore della diffamazione o del libello famoso, si estenda anche ad appurare la verità o falsità della fatta imputazione; ed avranno luogo in questo caso le disposizioni dell'articolo precedente. »

Viene ora deposto al banco della Presidenza un ordine del giorno del deputato Massari così concepito :

« La Camera concede al deputato Boschi la facoltà da esso chiesta e passa all'ordine del giorno. » (*Movimenti*)

Siccome l'ordine del giorno che più si avvicina...

MASSARI. Domando la parola. (*Rumori*)

Voci. La discussione è chiusa!

MASSARI. Solo due parole per isvolgere il mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Per isvolgere la sua proposta ha facoltà di parlare.

MASSARI. Io mi rivolgo ai sentimenti di giustizia e di equità. . . . (*Rumori — A sinistra segni d'impazienza*)

GALLENGA. Domando facoltà di parlare.

MASSARI. Mi perdonino. Io mi rivolgo ai sentimenti di giustizia e di equità che sono nel cuore di tutta quanta la Camera. Io la scongiuro a riflettere che qui si tratta di una questione di delicatezza, di una questione d'onore. Ci possono essere dei dubbi legali, io ammetto francamente; ma val meglio per noi appigliarci alla sentenza la quale conferisca più efficacemente al nostro collega il mezzo di poter riparare veramente al suo onore. . . .

MINGHELLI-VAINI. Domando facoltà di parlare. (*Rumori*)

MASSARI. Un altro ordine del giorno ingenererebbe equivoci, ed io prego la Camera ad accordare all'onorevole Boschi la facoltà che esso chiede.

PRESIDENTE. Siccome la proposta del deputato Crispi è quella che più si accosta all'ordine del giorno puro e semplice, così debbe avere la precedenza su quella del deputato Massari.

MACCHI. Ben inteso che con quest'ordine del giorno si accorda al deputato Boschi la facoltà. . . .

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. L'ordine del giorno del deputato Crispi è così concepito :

« La Camera, ritenendo che l'articolo 45 dello Statuto non è applicabile nella specie, passa all'ordine del giorno. »

MINGHELLI-VAINI. Domando la parola.

Voci. Ai voti! ai voti! La discussione è chiusa! (*Rumori*)

PRESIDENTE. È per presentare un ordine del giorno?

MINGHELLI-VAINI. No, sulla posizione della questione, perchè non credo che si accosti di più all'ordine del giorno puro e semplice l'ordine del deputato Crispi, il quale contiene in sé l'interpretazione di un articolo di legge.

Io non credo che si possa far qui, di una questione di fatto, una questione di diritto, e di diritto costituzionale.

Perciò domando che la Camera voti prima l'ordine del giorno proposto dal deputato Massari, il quale deve avere la precedenza.

PRESIDENTE. Avverto che l'ordine del giorno del deputato Massari risolve la questione, e la risolve nel senso appunto della domanda del signor Boschi.

Se la Camera intende. . . .

GALLENGA. Signor presidente, io domando la parola per proporre l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. Il deputato Gallenga propone l'ordine del giorno puro e semplice, il quale ha la precedenza sugli altri. . .

BERTEA. Domando la parola.

Io mi oppongo all'ordine del giorno puro e semplice.

Dopo le parole pronunziate dall'onorevole Massari, le quali accennano a un lodevolissimo sentimento di delicatezza dal canto del signor Boschi, non può la Camera adottare l'ordine del giorno puro e semplice, perchè con esso si paralizzerebbe il significato di quelle parole.

Tant'è, io, per esempio, intendo votare l'ordine del giorno dell'onorevole Crispi, e votando l'ordine del giorno del signor Crispi, non intendo menomamente di pregiudicare l'istanza del signor Boschi; io trovo anzi che con esso la Camera dichiara che l'avrebbe indubbiamente presa in considerazione, quando avesse trovato applicabile l'articolo 45 dello Statuto.

Quando l'accusa sporta dal signor Boschi contro i suoi difamatori si risolvesse per avventura, e contro ogni mia convinzione, in accusa contro di lui medesimo, sarà allora il tempo in cui la Camera dovrà pronunziarsi sull'applicazione dell'articolo 45; quindi io, appoggiando l'ordine del giorno del deputato Crispi, respingo l'ordine del giorno dell'onorevole Gallenga.

GALLENGA. Domando la parola per difendere il mio ordine del giorno.

Io credo che il deputato Boschi non abbia voluto istituire la Camera giudice nella sua causa, nè custode del suo onore; qui si tratta di una semplice questione di forma...

MASSARI. Oh! oh!

GALLENGA. Permetta il signor Massari; io non l'ho interrotto, quando egli parlava; non interrompa me.

Io credo che l'articolo dello Statuto dice chiaramente che la Camera accorderà la permissione al potere giudiziario di tradurre in giudizio una persona; dunque, secondo me, dobbiamo aspettare a prendere una risoluzione quando l'ordine giudiziario venga a farcene la domanda. Perciò insisto sull'ordine del giorno puro e semplice, il quale, secondo me, non pregiudica punto la questione, nè menomamente offende l'onore del signor Boschi.

CHIAVES. Domando la parola.

Mi perdoni la Camera se io entrero a dire qualche parola in merito a questa questione; ma dopo la lettura della querela, o a dir meglio denuncia, sporta dall'onorevole Boschi al procuratore generale del Re, io credo che la questione abbia sufficientemente mutato, per cui non possa per avventura avere tutto il suo effetto quel voto di chiusura che prima di questa lettura si era dalla Camera espresso.

Si dice: l'onorevole Boschi non è nel caso contemplato dall'articolo 45 dello Statuto. Signori, io mi farò carico di ricordare alla Camera che il giudizio penale si divide in due periodi: giudizio di istruzione scritta, e giudizio d'istruzione orale; e all'onorevole Crispi, che mostra di non voler credere, sebbene la sua autorità sia ragguardevole per me, dirò che l'istruzione scritta si conchiude pure con una sentenza. Ora, l'onorevole Crispi, distinto legale qual egli è, crederrebbe possibile una sentenza senza che un giudizio propriamente detto l'avesse preceduta?

Dirò di più. In materia criminale, anche lungo l'istruttoria scritta, non è solo in facoltà, ma è dovere dell'autorità procedente di mettere in arresto l'accusato. Qui mi si dirà che, per mettere in arresto l'accusato, quando è deputato, lo Statuto prescrive appunto che debba l'autorità procedente domandarne alla Camera l'assenso.

Ma io mi valgo di questa considerazione per accennare come veramente l'istruzione scritta in materia criminale vesta talmente il carattere di giudizio, che basta l'imputa-

zione di un fatto che abbia carattere di reato punibile con pena criminale, perchè l'accusato debba essere soggetto ad arresto preventivo.

Hanno udito gli onorevoli colleghi la conclusione della denuncia sporta dall'onorevole Boschi al procuratore generale del Re, ed hanno veduto come egli in certo modo rivestendosi legalmente e positivamente della qualità di accusato dinanzi all'autorità giudiziaria, abbia offerta cauzione, occorrendo, perchè gli fosse, a tenor di legge, conceduta la libertà provvisoria.

La Camera vede adunque come questa conclusione vieti di ritenere come cosa insignificante questa procedura, la quale deve aver luogo prima che l'imputato sia rinviato o dinanzi ad un tribunale correzionale, o dinanzi ad una Corte d'assise. Si dice: è l'onorevole Boschi che vuole salvo il suo onore, egli invoca l'autorità giudiziaria, egli più che reo qui è attore.

Distinguiamo, o signori (e perdonate se io m'inoltro in cose di pretta disciplina legale, ma l'argomento è abbastanza grave ed interessante per farlo), distinguiamo tra i reati di azione privata e quelli d'azione pubblica.

Se l'onorevole Boschi avesse potuto afferrare con speranza disicuro e soddisfacente effetto quegli scrittori che l'hanno gravemente oltraggiato, che l'hanno diffamato in parecchi giornali, certo egli non aveva bisogno che la Camera esprimesse un assenso anche nel caso in cui egli avesse fatta facoltà all'accusato di addurre le prove dei fatti che vennero allegati; ma egli non ha potuto afferrarle gli autori di questo scritto, perchè, lo dirò di passaggio, per un vezzo che io sono costretto a deplorare, i giornali talvolta, mentre colpiscono e sentono di colpire direttamente un individuo, pur tuttavia si studiano di indicarlo in modo vago e non in modo positivo. Forse essi in buona fede credono di risparmiare in tal guisa la persona che offendono, ma non s'avvegono che le reticenze talvolta sono mille volte più fatali di un'aperta indicazione e che quando si vuole rendere omaggio alla verità ed alla giustizia, è meglio renderlo intiero, perchè un omaggio imperfetto non è quale si conviene al sacerdozio che la libera stampa deve esercitare!

Ora dunque siamo in caso di azione pubblica; ma quando si tratta di reati di azione pubblica, scompare, o signori, la persona del denunziante; sia Tizio o Caio quello di cui si parla, la denuncia è quella che per sé deve mettere in moto l'azione pubblica; l'autorità fiscale, per dar seguito ad una procedura, non ha bisogno d'altro che della partecipazione di un fatto delittuoso e di un nome che a questo fatto delittuoso si voglia far corrispondere. Da chiunque venga questa denuncia, l'autorità procedente va innanzi ed istituisce il processo.

Ecco adunque come, ancorchè la denuncia sia stata sporta dallo stesso onorevole Boschi, egli è come se la denuncia fosse stata sporta da un terzo o da un anonimo.

Ora, o signori, quando uno dei primi atti che dovrà fare quest'autorità sarà codesto: di citare l'onorevole Boschi dinanzi a sé per subirvi un formale interrogatorio, si vorrà negare che il deputato non sia in tal guisa tradotto in giudizio? E sarà la Camera che verrà a restringere in siffatta guisa la guarentigia del deputato, riducendola al caso in cui già notevoli atti processuali e direttamente contro la persona d'un deputato inquisito siano compiuti?

Io credo quindi, o signori, che l'articolo 45 sia applicabile a questo caso. Certo poi che non saprei mai unirmi a coloro che sostengono che dovrebbe la Camera sospendere la sua deliberazione, poichè la deliberazione che sarebbe la Camera

per emettere in seguito, per sua natura pregiudicherebbe, e senza che vi fosse per ciò bastevole ragione, la condizione già bastantemente penosa dell'onorevole nostro collega. Quindi io chieggo che la Camera in qualsiasi modo dia il suo assenso, secondo la domanda che a lei ne ha sporto il deputato Boschi.

PIROLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Sulla sua mozione?

PIROLI. Ritiro la mia mozione, perchè dopo la discussione che si è fatta non avrebbe più scopo la mia proposta sospensiva. Dichiaro di unirmi all'ordine del giorno proposto dal deputato Crispi; le ragioni che furono testè esposte dall'onorevole mio amico Chiaves mi sembrano basate su di un errore di fatto, quello cioè di supporre che il signor Boschi sia inquisito, quando nello stato delle cose è egli medesimo che chiede un'istruzione, onde si chiariscano i fatti e ne risulti la sua discolta; è questa precisamente la condizione giuridica in cui è oggi questo deputato. *(Ai voti! ai voti!)*

PRESIDENTE. Avverto la Camera che dopo la chiusura della discussione già stata adottata vennero fatte due nuove proposte; ma, dacchè adesso si chiede la chiusura anche sopra questa nuova proposta, io la pongo ai voti.

(La discussione è chiusa.)

Abbiamo dunque i tre ordini del giorno seguenti:

Quello del deputato Crispi, che dice: « La Camera, ritenendo che l'articolo 43 dello Statuto non è applicabile nella specie, passa all'ordine del giorno. »

Quello del deputato Massari: « La Camera concede al deputato Boschi la facoltà da esso chiesta, e passa all'ordine del giorno. »

E quello del deputato Gallenga: « La Camera passa all'ordine del giorno puro e semplice. »

L'ordine del giorno Gallenga ha evidentemente la precedenza; quindi lo pongo ai voti.

(La Camera non approva.)

La Camera ricorda che ho già annunziato che, secondo il mio modo di vedere, dovrebbe ora essere posto ai voti l'ordine del giorno del deputato Crispi prima di quello dell'onorevole Massari, perchè il primo si scosta certamente di più dall'ordine del giorno puro e semplice.

MARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Sull'ordine della votazione?

MARI. Non già per rinnovare la discussione, ma per proporre un'aggiunta all'ordine del giorno del deputato Crispi. *(Rumori)*

PRESIDENTE. Favorisca d'indicarla.

MARI. Io acconsento pienamente alle ragioni che ha accennate l'onorevole deputato Crispi per giustificare il suo ordine del giorno; su questo non ritorno; ma però penso che esso non esprima abbastanza il concetto che lo anima. Aggiungerei, per esprimerlo più chiaramente, queste parole:

« Considerando che i giusti e lodevoli desiderii del deputato Boschi non incontrano ostacolo nella disposizione legislativa...

Voci. Sì! sì!

CRISPI. Io accetto.

MASSARI. Ritiro il mio ordine del giorno ed accetto quello del deputato Mari.

ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Mari propone:

« La Camera, considerando che i giusti e lodevoli desiderii del deputato Boschi non incontrano ostacolo nell'articolo 43 dello Statuto...

Voci. No! no!

PRESIDENTE. Così l'ha proposto.

MARI. Ho proposto di aggiungere quelle parole all'ordine del giorno del deputato Crispi.

PRESIDENTE. Allora sarebbe così concepito:

« La Camera, ritenendo che l'articolo 43 dello Statuto non è applicabile nella specie, e considerando che i giusti e lodevoli desiderii del deputato Boschi non incontrano ostacolo nel detto articolo, passa all'ordine del giorno. »

CHIAVES. Domando la parola per dire che ripropongo, come più acconcio, l'ordine del giorno abbandonato dall'onorevole Massari. *(Rumori. — Bene! a destra.)*

CRISPI. È chiusa la discussione. *(Rumori. No!)*

PRESIDENTE. Non si tratta che il deputato Chiaves voglia riaprire la discussione; egli dichiara di riprendere la proposta che fu abbandonata dal deputato Massari, quindi gli dà la parola.

CHIAVES. Io domando, o signori, se il Ministero Pubblico chiedesse domani questo consenso, lo accordereste voi? *(No! no!)* Ora vi domando: perchè lo darette sovra istanza del Ministero, e non sovra istanza di un deputato?

Voci. No! no! (Rumori)

CHIAVES. Prego gli onorevoli colleghi che mi contraddicono ad indicarmi quale sia l'articolo di legge su cui fondano questa tesi, che sia il Pubblico Ministero solo che possa fare la richiesta in discorso, e che la Camera non possa dare questo consenso sopra un'altra domanda, quando questa sia regolarmente presentata da chi abbia voce in questo recinto.

ALFIERI. Domando la parola per un emendamento a quest'ordine del giorno. *(Rumori)*

PRESIDENTE. Ha la parola.

ALFIERI. Precisamente, perchè a me rimane il dubbio che col nostro voto si possa pregiudicare il disposto dell'articolo 43, precisamente per ciò io chieggo che nell'ordine del giorno si faccia menzione che ciò non toglie che il procuratore venga a chiederci la nostra autorizzazione. *(Rumori)*

Io ritengo che nello Statuto è detto che dev'essere il potere giudiziario quello che deve chiedere l'autorizzazione di tradurre in giudizio un deputato; e, quando veggo ciò nello Statuto, non so perchè si voglia improvvisamente introdurre un altro modo di chiedere quest'autorizzazione; perchè, se questo può consolare l'animo afflitto di un nostro collega, non dissento dall'ordine del giorno del deputato Massari; ma desidero che prendiamo tutti le nostre precauzioni, affinché sia pienamente tutelata l'osservanza di un articolo dello Statuto che riguarda l'inviolabilità di un deputato. *(Rumori)*

Io intendo di conseguire questo risultato pratico, che, per essere l'onorevole Boschi tradotto in giudizio, il Ministero Pubblico debba venire a chiedere la nostra autorizzazione; e mi associerò all'ordine del giorno nel quale questo risultato sarà ottenuto.

PRESIDENTE. Mi pare che l'intenzione del deputato Alfieri sarebbe esplicita, quando all'ordine del giorno dei deputati Crispi e Mari, si aggiungesse questa frase legale:

« La Camera, ritenendo che allo stato delle cose (o allo stato degli atti), i giusti e lodevoli desiderii del deputato Boschi, perchè abbiano soddisfazione, non incontrano ostacoli nella disposizione dell'articolo 43 dello Statuto, passa all'ordine del giorno. »

Voci. Sì! sì!

ALFIERI. Accetto questa redazione.

CRISPI. Anch'io l'accetto.

PRESIDENTE. Metto ai voti quest'ordine del giorno così concepito:

« La Camera, ritenendo che i giusti e lodevoli desiderii del deputato Boschi, perchè abbiano soddisfazione, allo stato

delle cose, non incontrano ostacolo nella disposizione dell'articolo 45 dello Statuto, passa all'ordine del giorno. »

(La Camera approva.)

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Prima di leggere l'ordine del giorno per domani, bisogna che io dia lettura alla Camera di una proposta del deputato Morandini, che domanderebbe venisse invertito l'ordine del giorno per la tornata di domani.

Voci. Si faccia la controprova della votazione!

Voci. È già pronunziata la deliberazione; non si è più in tempo.

PRESIDENTE. Quantunque non vi sia dubbio, se si vuole. . . .

Molte voci. No, no: è già stato dichiarato il risultato della votazione.

Altre voci. Ci rinunciamo.

PRESIDENTE. La lettera del deputato Morandini è questa:

« Torino, 18 dicembre 1861.

« *Illustrissimo signor presidente,*

« La prego di proporre alla Camera che voglia invertire l'ordine del giorno di domani, mettendo in discussione la proroga del rinnovamento delle ipoteche in Toscana, prima della legge sul registro, la quale richiederà molti giorni per essere interamente discussa ed approvata. Siffatta proroga, d'incontestata urgenza e necessità, deve passare allo stato di legge prima del nuovo anno, se non vogliono compromettere molti e gravissimi interessi dello Stato e dei privati. »

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, s'intenderà accettata questa proposta. (Si! si!)

BASTOGI, ministro per le finanze. Ho l'onore di presentare un progetto di legge sulla tariffa dei sali e tabacchi.

PRESIDENTE. La Camera dà atto al signor ministro della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito.

RICCIARDI. Chiedo la parola. (*Rumori*)

PRESIDENTE. L'onorevole Ricciardi ha facoltà di parlare.

RICCIARDI. Debbo segnalare un grave sconcio all'onorevole ministro dei lavori pubblici.

È giunto stamane in Torino un dispaccio telegrafico di Serracapriola, borgo di Capitanata, con due giorni e 35 minuti di ritardo; chè, spedito alle 3 antimeridiane del giorno sedici, il dispaccio non è arrivato qui che stamane alle ore 3 antimeridiane e 35 minuti. Ma questo è nulla; chè un dispaccio spedito da Napoli il giorno 7, non è giunto qui che il dì 12, vale a dire con cinque giorni di ritardo!

Ora dimanderò io al Ministero se valga meglio servirsi del telegrafo ovvero della posta. Mi è forza altresì chiedere due schiarimenti al Governo; e prego i miei onorevoli colleghi d'ascoltarmi, perchè si tratta di cosa molto importante.

In un mio recente viaggio, essendo entrato in colloquio con un impiegato ai telegrafi, domandai se qualche volta i dispacci telegrafici fossero trattenuti.

Mi fu risposto che per poco che i dispacci destassero sospetti negli impiegati, essi erano costretti a riferirne all'autorità politica del luogo. Soggiunsi: si restituisce almeno il denaro? E con mia immensa meraviglia mi fu risposto: no!

Domando se questo fatto è positivo. Ho, da ultimo, forti

ragioni da credere che sui dispacci telegrafici s'eserciti una specie di censura, e però chiedo a tutto il Ministero se realmente si eserciti una sì fatta censura.

PERUZZI, ministro dei lavori pubblici. Relativamente alle domande che l'onorevole Ricciardi mi ha rivolte intorno ad un ramo del pubblico servizio, debbo dichiarare che non rispondo; perchè crederei cosa aliena della dignità d'un ministro della Corona rispondere a simili domande. Il Ministero ha il dovere d'esaminare tutti i reclami, da qualunque parte essi vengano fatti, relativamente ai servizi della pubblica amministrazione.

Il signor deputato Ricciardi ha mosso, giorni sono, un richiamo che ho trovato giustissimo, e ho immediatamente ordinato delle investigazioni per sapere a chi debba essere attribuita la colpa d'un ritardo giustamente lamentato da lui. Lo stesso fatto è accaduto all'onorevole Di San Donato, il quale ne fece giustissime lagnanze.

Riconosco che il servizio telegrafico da Torino a Napoli va in questo momento malissimo, e ho dato ordini perchè sieno indagati i motivi di questi ritardi. Ho saputo che i ritardi accadono generalmente da Firenze in là, e particolarmente nella linea degli Abruzzi. Non appena conoscerò i motivi del ritardo, mi farò un dovere di far noto il risultato delle indagini al signor Di San Donato e ad altri che mi hanno mosso dei reclami.

Se l'onorevole Ricciardi avesse fatto pei dispacci, a cui ha accennato testè, quello che ha fatto l'altra volta, avrei ripetute le medesime indagini, come farò ora se avrà la bontà di accennarmi quei dispacci in modo positivo, in modo che possa rammentarmene, giacchè in questo momento non mi rimangono in mente quei particolari ch'egli ha addotti.

Quanto poi a quello che ha accennato relativamente al trasferimento dei dispacci, alle censure, alla non restituzione del danaro, e cose simili, dirò che ciò non è a mia cognizione, perchè questa parte, che riguarda la pubblica sicurezza, non dipende dal Ministero dei lavori pubblici, ma da quello dell'interno.

Debbo per altro dire che relativamente ai dispacci telegrafici non è mai stato sancito il segreto di alcun dispaccio, e so anzi che presso vari Governi è stata negata a delle società private l'intrapresa del servizio telegrafico, appunto perchè il Governo non ha creduto di privarsi di questo mezzo d'investigazione nell'interesse della pubblica sicurezza.

Io ignoro perfettamente che cosa si fa presso noi, ma debbo dire che nessuna legge proibisce alle autorità di pubblica sicurezza di prendere cognizione dei dispacci telegrafici e di agire a loro riguardo.

RICCIARDI. Lascio alla Camera di valutare la risposta del signor ministro.

La seduta è sciolta alle ore 5 3/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Discussione del progetto di legge che accorda una nuova proroga dei termini stabiliti per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie in Toscana.

2° Seguito della discussione intorno al progetto di legge relativo alla tassa di registro.

3° Discussione del progetto di legge concernente la tassa di bollo.